

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2010



Camera di Commercio
Pesaro e Urbino



PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio è lieta di presentare la nuova Raccolta sugli Usi consolidati fino all'anno 2010, come risultati dalla revisione effettuata sulla precedente edizione 2000.

Il presente volume è il frutto di un approfondito e qualificato lavoro svolto dalla competente Commissione provinciale la cui attività è stata presieduta dal Dott. Francesco Paolo Miscione magistrato a riposo, che ha per lunghi anni ricoperto la carica di Presidente del Tribunale di Pesaro.

Le materie oggetto della raccolta sono state revisionate grazie alla collaborazione dei Comitati Tecnici di settore costituiti da docenti, professionisti ed esperti, coordinati ed assistiti dalla segreteria camerale.

La revisione, dell'ultimo decennio, ha consentito di rilevare gli usi esistenti in ambito provinciale in considerazione delle trasformazioni avvenute sull'insieme di relazioni di carattere economico, sociale e commerciale.

Si confida pertanto che l'opera potrà risultare utile alle funzioni del mercato e perseguire il proprio fine istituzionale di ausilio e supporto per il sistema delle imprese.

A conclusione dei lavori si desidera, quindi, esprimere il più vivo ringraziamento a tutti coloro che, partecipando come componenti della Commissione o dei Comitati tecnici, hanno fornito il loro disinteressato e prezioso apporto, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni

Il Presidente
Comm. Alberto Drudi

Commissione

Presidente:

Dott. Francesco Paolo Miscione Magistrato a riposo, già Presidente del Tribunale di Pesaro designato dalla Corte d'Appello di Ancona

Vice Presidente:

Prof.ssa Anna Maria Giomaro Università Carlo Bo di Urbino

Componenti:

Avv. Luigi Ciancamerla	Ordine Avvocati di Urbino
Avv. Loredana Carlini	Ordine Avvocati di Pesaro
Rag. Gian Paolo Giardinieri	A.B.I.
P.a. Fulvio Polverari	Confagricoltura
Sig. Daniele Sanchioni	C. I. A.
Sig. Giovanni Ferri	Coldiretti
Dott. Andrea Azzolini	Copagri
Dott. Tonino Giardini	Federpesca
Dott. Lorenzo Francesconi	Confindustria
Sig. Pierotti Giuseppe	Casartigiani – Art. Metaureense
Avv. Sauro Sintini	C N A
Geom. Learco Bastianelli	Confartigianato
Avv. Paolo Montanari	ALI – CLAAI
Sig. Roberto Borgiani	Confesercenti
Sig. Alberto Nicolini	Confcommercio

Avv. Corrado Brancati	Compagnia delle Opere
Dott.ssa Paola Venturi Landini	Federconsumatori
Sig Claudio Blasi	Adiconsum
Sig. Riccardo Pierelli	Adoc

Comitati Tecnici

Settore Primario

Prof.ssa Anna Maria Giomaro	Università Carlo Bo di Urbino
Dott. Agr. Vittorio Morsiani	Ordine Dott. Agronomi e Forestali
Dott. Stefano Bartolucci	Collegio Periti Agrari e Laureati
P.a. Paolo Luzi	Funzionario Camerale

Settore Secondario

Prof. Paolo Pascucci	Università degli Studi di Urbino
Avv. Luigi Ciancamerla	Ordine Avvocati di Urbino
Dott. Giorgio Tomasone	Funzionario Camerale

Settore Terziario

Prof.ssa Mariella Alberici	Università Carlo Bo di Urbino
Avv. Loredana Carlini	Ordine Avvocati di Pesaro
Rag. Claudio Rosati	Funzionario Camerale

Un ringraziamento particolare al Dott. Andrea Montresor, Segretario Generale di Unione Nazionale Produttori Forestali e Vice Presidente di Federforeste, per aver effettuato una ricognizione del settore silvicolo, su incarico del Comitato Tecnico del Settore Primario, consentendo un significativo aggiornamento della parte relativa a quei prodotti.

Ha fornito un costante supporto di coordinamento, assistenza e segreteria ai lavori della Commissione e di tutti i Comitati, nonché di definitiva redazione del testo la Dott.ssa Paola Mongaretto, funzionaria camerale.

AVVERTENZA

Questa “Raccolta” non è un codice né una legge, ma un mezzo di prova dell’esistenza degli usi qui pubblicati. L’art. 9 delle preleggi prevede, infatti, che gli “usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati” (e tale è la Camera di Commercio in virtù del R.D. 20.9.34 n. 2011 art. 34) si presumono esistenti fino a prova contraria.

Pertanto chi afferma l’esistenza di un uso qui riprodotto è dispensato dall’onere di provarla; spetta, invece, a chi sostiene il contrario di provare che, nonostante la pubblicazione, l’uso non esiste ovvero non presenta quei caratteri che gli conferiscono valore normativo.

La Commissione che ha curato la raccolta non è, dunque, un legislatore, né potrà mai esserlo e nessuno può pretendere che lo sia neppure di fatto: la sua opera è di critica e ragionata ricognizione e classificazione, oltre che di documentazione; vale solo, come vuole la legge, per aiutare le parti, facilitare i giudizi e prevenire i contenziosi.

NOTA

Si segnala che profonde modifiche sono state apportate, stralciando tutte le parti che non risultavano di valenza attuale, per fornire una raccolta snella e di facile utilizzazione.

Si informa che esiste, presso la Camera di Commercio, la serie delle raccolte degli Usi precedenti, che rappresentano la memoria storica e una banca dati di riferimento, per eventuali esigenze marginali.

TITOLO PRIMO

**USI RICORRENTI NELLE
CONTRATTAZIONI IN GENERE**

QUALIFICHE *

DENOMINAZIONI *

CLAUSOLE PRINCIPALI *

MEDIAZIONI IN GENERE

Nella compravendita di beni immobili spetta al mediatore, sul prezzo dell'immobile contrattato, un compenso (provvigione) in percentuale, che, in mancanza di accordo, è determinato secondo le tabelle riportate in appendice, tale compenso deve essere corrisposto al momento in cui la promessa di vendita per atto scritto è stata firmata dalle parti senza bisogno di attendere che tali atti vengano portati a rogito notarile.

Per i beni mobili la provvigione, determinata come indicato sopra, è stabilita per unità numerica (bestiame) e per unità di peso (cereali, vino, ecc.) e per i prodotti industriali e commerciali la provvigione viene calcolata in percentuale sul fatturato al netto delle spese di trasporto o altre spese gravanti sulla merce. Il pagamento della provvigione avverrà ad avvenuto pagamento della merce (buon fine dell'affare).

PROVVIGIONI E SCONTI *

TERMINI *

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO SECONDO

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

(ora sostituite, di fatto, come tipo di organizzazione aziendale, dalla Società Semplice, prevista dal Codice Civile)

GENERALITA'

La comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura si costituisce tra due o più persone (fondatori) legate da vincoli di parentela o di affinità nei limiti di cui all'art. 230 bis del codice civile, le quali, in comunanza di abitazione, di mensa e di interessi, intraprendono prevalentemente insieme la coltivazione di uno o più fondi rustici (di proprietà del nucleo familiare o di alcuni componenti di esso o condotti in affitto o a mezzadria), destinandovi, mediante conferimento, i beni e i mezzi necessari e dedicandovi il loro lavoro, al fine di rendere comuni i guadagni.

ORGANIZZAZIONE

1) Al capo famiglia (normalmente il più anziano), già detto vergaro o capoccia, è affidata la gestione ordinaria della comunione; tuttavia se colui cui spetta la carica la rifiuta o si allontana, ovvero è o diviene inidoneo ad esercitare le relative funzioni per inabilità o per indegnità, è sostituito dal componente della famiglia che lo segue immediatamente per anzianità e che abbia compiuto gli anni 21, se si tratta di una unica famiglia; in caso contrario dal fratello maggiore.

2) Poteri e funzioni del capo della c.t.f.

Il capo-famiglia, oltre che avere le funzioni e le facoltà connesse col potere di rappresentanza della famiglia colonica nei confronti del concedente o locatore del fondo, provvede alla direzione ed amministrazione della comunità, dirige e distribuisce il lavoro agricolo fra i compartecipi, provvede alle necessità della comunità disponendo dei fondi di spettanza della stessa e fa quant'altro è compreso nei poteri di ordinaria amministrazione.

3) Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indizi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano alla comunione stessa.

4) Contabilità

Il capo-famiglia non è tenuto a compilare la contabilità della sua amministrazione. E' tenuto tuttavia ad informare, di volta in volta, i compartecipi delle entrate e delle uscite di un certo rilievo e, comunque, a fine anno, a rendere nota la situazione economica della comunità. Nel caso che la situazione economica della comunità realizzi a fine annata una somma disponibile, ciascun componente della comunità stessa può chiedere l'attribuzione della propria parte di detta somma, come pure degli accantonamenti dei risparmi delle annate precedenti.

5) Poteri e mansioni della moglie del capo-famiglia

La moglie del capo-famiglia, ovvero la vedova del precedente capo-famiglia, cura la piccola amministrazione domestica e normalmente provvede alla vendita dei generi di produzione sussidiaria del podere, nella misura in cui risultano eccedenti rispetto alle necessità della mensa comune.

6) Ammissioni di nuovi partecipanti

L'ammissione di nuovi compartecipi, anche se parenti od affini, deve essere autorizzata previa consultazione fra i componenti della comunità. A partire dall'entrata in seno alla famiglia colonica, il nuovo compartecipe acquista i diritti ed è soggetto ai doveri che la comunione comporta.

PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

1) Nelle comunioni tacite familiari i guadagni realizzati col lavoro comune sono per intero conferiti alla cassa comune.

Il patrimonio comunque è costituito, oltre che dalle scorte vive e morte, dai risparmi effettuati sui guadagni, dagli investimenti realizzati con i guadagni stessi e dalle altre entrate di spettanza della comunità.

Detto patrimonio si distingue in:

- a) capitale vecchio
- b) capitale nuovo
- c) frutto pendente

2) Beni e rendite dei singoli

I singoli compartecipi della c.f.t. possono possedere beni di esclusiva loro proprietà; tali sono quelli pervenuti ai singoli per eredità, per donazione, per

premi assegnati alla persona, per vincite in lotterie e, in genere, per titolo diverso da quello di remunerazione di lavoro comune. I singoli hanno diritto di percepire i redditi dei loro beni particolari e di disporne in modo esclusivo.

Le entrate per pensioni dirette sono riservate ai rispettivi titolari. Agli effetti dell'assegnazione dei carati di lavoro, al titolare della pensione diretta viene assegnata una percentuale del carato intero, in relazione alla sua effettiva e provata capacità lavorativa, con riferimento al lavoro agricolo.

Sono anche di proprietà dei singoli gli oggetti personali di abbigliamento e gli altri oggetti acquistati con le somme che il capo di casa assegna ai partecipi per provvedere alle loro necessità personali. Le spose entrate in casa conservano la esclusiva proprietà del corredo nuziale.

3) Capitale vecchio

Il "capitale vecchio" è formato dall'insieme di beni mobili, immobili, attrezzi, scorte, crediti, ecc., conferiti dai fondatori al momento della costituzione della c.t.f., tuttora esistenti nella loro originaria forma o trasformati in altri beni, nonché dagli incrementi patrimoniali verificatesi fino all'ingresso di un nuovo partecipante dell'età di 15 anni compiuti (prima del 1951 l'età da considerarsi a tal fine era 18 anni). Le spese per la manutenzione e le riparazioni degli attrezzi facenti parte del "capitale vecchio" sono a carico della comunità.

Se dette riparazioni importano una sostanziale modificazione dell'attrezzo, l'incremento di valore va attribuito al "capitale nuovo".

4) Capitale nuovo

Il "capitale nuovo" è costituito dal denaro liquido, dagli attrezzi, dalle scorte, dai mobili ed immobili realizzati con profitti del lavoro comune. Esso comprende, pertanto, tutti i nuovi beni ed i risparmi costituiti dal giorno dell'ingresso di un nuovo partecipante (v. articolo 10) e fino ad un anno prima del giorno dello scioglimento. Va anche computato nel capitale nuovo l'importo di quei debiti che gravano sui fondatori della comunione e che furono estinti coi proventi del lavoro comune.

5) Frutto pendente (produzione dell'annata)

Il "frutto pendente" comprende tutti i prodotti raccolti nell'annata agraria in cui avviene la divisione o la liquidazione di quota, al netto delle spese occorse per la produzione.

Se i prodotti sono stati venduti, si calcola il relativo ricavato.

Nel computo della produzione dell'annata si calcola anche il ricavato del bestiame giovane venduto, per quella parte che può attribuirsi all'accrescimento realizzato nell'annata stessa.

Normalmente fa parte della produzione dell'annata anche la metà dei foraggi e del letame accantonati nell'anno, mentre l'altra metà va attribuita proporzionalmente al capitale vecchio e a quello nuovo in ragione della quantità di bestiame appartenente all'uno o all'altro.

Nel caso di famiglie diretto-coltivatrici, la produzione dell'annata divisibile fra i compartecipi corrisponde alla quota mezzadrile minima stabilita per legge.

6) Divisione e liquidazione di quote

In caso di scioglimento della comunione, come pure in tutti i casi di recesso di uno o più compartecipi, deve essere fatta la stima dei beni per dividerli fra i partecipi, ovvero per liquidare al recedente la quota di sua spettanza sui beni stessi. Tanto le operazioni di divisione generale quanto quelle di liquidazione di quota sono designate comunemente col termine "divisioni". Anche in caso di morte di un partecipe viene liquidata la quota di spettanza del defunto a favore degli eredi legittimi o testamentari salvo che gli eredi stessi facciano parte della comunità ed intendano rimanervi, nel qual caso non si procede alla liquidazione della quota del defunto ma gli eredi subentrano nei diritti dello stesso.

Il capitale vecchio si determina in base a documenti contabili, perizie, e testimonianze che risalgono al tempo della costituzione della comunità. Ad esso è assegnato un interesse annuo con tasso da concordare sul valore attuale, per tutto il tempo di durata della comunione. Detto interesse, determinato in base all'intervallo di tempo che intercorre tra le divisioni, non deve superare, nel suo complesso, il 15% del valore del capitale nuovo.

7) Famiglie diretto-coltivatrici

- a) Nel caso di comunioni formate da famiglie diretto-coltivatrici di un fondo di proprietà esclusiva di uno o di alcuni soltanto dei compartecipi, la massa dei risparmi e degli investimenti realizzati con lo sfruttamento del fondo stesso va suddivisa in una parte, che si considera risultante dall'accantonamento di rendita patronale di spettanza del proprietario o dei proprietari del podere, (calcolata in base all'equo canone dei fondi rustici, detratte le eventuali spese sostenute per

miglioramenti fondiari) e in altra parte corrispondentemente all'apporto di lavoro di tutti i compartecipi ivi compresi i proprietari del fondo.

- b) Per i componenti la famiglia che non partecipano ai lavori del fondo e che, pur lavorando altrove, convivono in famiglia trattenendo per sé gli emolumenti percepiti nelle citate attività extra aziendali, la comunità familiare può esigere dallo stesso o dal gruppo cui l'interessato appartiene, dal 20% al 30% del salario lordo percepito da un salariato fisso in agricoltura. Tale percentuale è maggiorata dal 3% al 5% per ogni componente il suo gruppo convivente in famiglia e non partecipante ai lavori.

8) Beni acquisiti dalla comunità

Nel caso che alla comunità pervengano beni mediante acquisto con mezzi della comunità stessa e che per motivi di convenienza (es. mutuo, ecc.) vengano intestati solo ad uno o più compartecipi ed in seguito si verifichi vendita o successione del bene così acquistato, i diritti di comproprietà del bene spettanti ai singoli vengono attribuiti secondo gli apporti di lavoro e capitale comprovati con l'esibizione di documenti vari, quali anche libretti bancari, conto corrente colonico, dichiarazioni scritte, titolo di credito, ecc.. I sussidi corrisposti ai familiari dei richiamati alle armi si dividono a metà fra il titolare del sussidio stesso e la comunità.

Se si deve ricorrere all'assunzione di terze persone per sostituire l'assente, si detraggono dal sussidio i denari occorrenti per pagare le opere estranee e quello che rimane viene riservato al titolare del sussidio stesso.

Le pensioni indirette, di guerra o per infortunio, spettano per intero ai rispettivi titolari. Tuttavia, se i titolari delle pensioni indirette sono minori degli anni 14, una quota della pensione deve essere versata alla comunità.

Se invece il titolare è il genitore di minori degli anni 14, alla comunità deve essere versata una quota proporzionale al numero dei minori, tenuto conto anche dell'età dei minori stessi.

Le indennità "una tantum" spettano al singolo che ha subito il danno o l'infortunio, rimanendo a suo carico tutte le spese direttamente o indirettamente connesse con il fatto dannoso che ha legittimato l'indennità.

Qualora peraltro il fatto abbia provocato una inabilità temporanea totale o parziale, deve essere versata alla comunità una quota dell'indennizzo commisurata all'entità e alla durata della inabilità. Nel caso che il fatto abbia provocato una inabilità permanente, alla comunità spetta, fino a quando l'inabile continuerà a far parte della stessa, la rendita corrispondente alla relativa indennità o ad una quota della stessa, commisurata alla effettiva diminuzione della capacità lavorativa agricola.

Gli assegni familiari, comunque percepiti dai componenti la comunità, vengono versati alla cassa comune.

9) Base per la valutazione delle quote

Il capitale nuovo si divide assegnando ad ogni compartecipe un uguale punteggio a partire dal 15° anno compiuto (Legge 19.5.75 n. 151 operante dal 20.9.75).

10) Computo dei periodi di inabilità o di assenza

Nel computo delle quote non si detraggono dal calcolo degli anni lavorativi i periodi di assenza dal lavoro per malattia o per prestazione di servizio militare obbligatorio.

Vengono invece esclusi dal computo, agli effetti del punteggio, i periodi che i compartecipi avessero trascorso lavorando fuori della comunità senza versare alla stessa la quota dovuta secondo quanto fissato dall'art. 2 – diritti e doveri dei partecipanti.

Coloro che fossero inabili al lavoro in modo assoluto, fin da prima del compimento del 15° anno di età, non hanno alcun diritto sul capitale nuovo. Coloro che siano totalmente divenuti inabili, in un tempo posteriore al compimento del 15° anno di età, hanno diritto all'intero punteggio solo per gli anni di abilità.

Coloro che sono divenuti parzialmente inabili hanno l'assegnazione di una frazione di punto, proporzionalmente al grado di capacità lavorativa residua per ogni anno di lavoro effettivamente prestato in condizione di parziale abilità. In ogni caso si computa un punto intero per ogni anno a favore di quegli inabili che, godendo di pensione, l'hanno regolarmente versata nella cassa comune.

La inabilità va sempre riferita alla possibilità della prestazione di un qualunque lavoro agricolo.

11) Imputazione, conferimenti e assegnazioni particolari

Ciascun compartecipe deve conferire, cioè imputare alla propria quota, il valore di quanto abbia già ricevuto dalla comunità, salvo i capi di vestiario e gli altri oggetti personali strettamente indispensabili alla vita che si presume siano stati a tutti assegnati in proporzione della necessità di ciascuno.

Per quanto riguarda l'onere sostenuto dalla comunità per il corredo delle spose e per le spese in occasione del fidanzamento e del matrimonio dei

compartecipi di ambo i sessi, il relativo controvalore va imputato alla quota dello stipite da cui gli stessi discendono.

La valutazione del corredo nuziale e dei mobili acquistati in occasione del matrimonio è fatta con riferimento ai prezzi del momento in cui si effettua la divisione, ma con i criteri di favore verso gli sposi ed il loro stipite.

In ogni caso non vengono computati il valore derivante dal lavoro eseguito dalla sposa per la confezione del corredo, né le spese sostenute per le cerimonie nuziali, purché queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'art. 6 – diritti e doveri dei partecipanti.

Per i pranzi consumati in locali pubblici viene computata una quota a carico dello stipite cui appartiene il festeggiato.

A compensazione di quanto la comunità ha speso senza collazione (pranzi, trasporti, funzioni, ecc.) a favore dei compartecipi che hanno contratto matrimonio, ai non coniugati, che all'atto della divisione abbiano raggiunto almeno l'età di anni 18, viene assegnata una somma di denaro proporzionale. Per le nubili tale somma può essere sostituita dal parziale corredo già preparato, anche se il relativo valore supera il compenso che alla stessa sarebbe stato assegnato.

12) Assegnazione della produzione dell'annata (frutto pendente)

La produzione dell'annata è divisa fra i compartecipi presenti nella famiglia all'epoca della divisione, assegnando una quota intera a tutti coloro che al momento della divisione stessa hanno compiuto 15 anni o li compiranno entro l'11 novembre dell'anno in cui si effettua la divisione. Per i giovani di età inferiore, la quota è diminuita di 1/5 per ogni anno di differenza fino a ridursi a zero per i ragazzi di 10 anni o di età inferiore.

Per i giovani di età superiore ai 10 anni che frequentano la scuola d'obbligo la quota spettante sulla produzione viene attribuita solo ed esclusivamente in misura pari al lavoro effettivamente svolto nell'annata. Agli inabili totali o parziali viene riservato il trattamento previsto dall'art. 10 anche nei confronti della produzione dell'annata. Essi in ogni caso hanno diritto al vitto.

13) Effetti della liquidazione

Quando si deve operare la liquidazione di una o più quote, il calcolo delle quote di capitale dei partecipi non uscenti dalla comunità ha valore e scopo puramente contabile in quanto fra questi partecipi, la comunione è destinata a perdurare.

14) Assegnazione del capitale vecchio

La parte di capitale vecchio formata dai beni apportati all'atto della costituzione integrata dalla percentuale di cui all'art. 6 secondo comma, è divisa fra i fondatori secondo le norme stabilite dal Codice Civile. Invece la parte di capitale vecchio costituita dall'incremento dei beni cumulati fino all'ingresso di un nuovo partecipe e decurtati dalla percentuale di cui al detto art. 6 terzo comma, va divisa secondo l'apporto di lavoro.

15) Operazioni di divisione

Le operazioni di divisione vengono eseguite da uno o più periti, nominati dalle parti e regolarmente iscritti negli albi professionali.

I periti, in caso di disaccordo, nominano un "periziere" per l'emissione di un parere definitivo.

I pareri dei periti e del periziere non sono vincolanti per le parti.

16) Indennizzo per risoluzione del contratto

L'indennizzo che il proprietario di un fondo concesso a mezzadria o in affitto eventualmente corrisponda in denaro o in beni mobili od immobili, per ottenere la risoluzione del contratto, viene diviso tra i nuclei familiari facenti parte della comunione.

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

1) Ogni partecipe della comunità deve prestare il proprio lavoro prevalente per la coltivazione del podere e per le attività connesse, secondo le disposizioni della comunione stessa. I figli minori allorché sia trascorso il periodo di frequenza alle scuole per l'istruzione obbligatoria, a meno che non continuino gli studi e non si dedichino ad altre attività extra-aziendali, debbono prestare il lavoro nella comunione.

2) Guadagni estranei al lavoro comune

I guadagni realizzati da singoli compartecipi con attività personali svolte con il consenso del capo-famiglia fuori dal fondo, vengono ripartiti al netto delle spese di mantenimento e produzione, in ragione di 2/3 alla comunità e di 1/3 al singolo.

Quando il lavoro particolare del singolo è svolto in casa, il guadagno che ne deriva è per intero attribuito alla comunità se il lavoro è eseguito nelle ore in cui gli altri compartecipi attendono ai campi.

Il singolo che lavori fuori della comunità e senza giustificato motivo non versi alla comunità stessa la dovuta quota dei guadagni realizzati, non partecipa agli utili della comunità dalla data del mancato versamento.

3) Diritti dei partecipanti

I componenti della c.t.f. hanno diritto di godere con i propri figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi) dell'alloggio e del vitto a spese della comunità, di tutto ciò che è necessario alla vita ed allo svolgimento della attività lavorativa, in relazione alle condizioni economiche generali della comunità e tenendo in considerazione i particolari bisogni di ciascuno.

4) Istruzione dei giovani

Le spese per l'istruzione ed il mantenimento dei giovani sono a carico della comunità fino al compimento della istruzione obbligatoria. Oltre tale termine, dette spese saranno a carico del gruppo di appartenenza.

5) Malattie, inabilità, decessi

In caso di impossibilità di lavoro per forza maggiore, il partecipe ed i suoi figli minori hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza a spese comuni. Qualora l'impedimento, prolungandosi nel tempo, provochi eccessivo aggravio all'economia, il partecipe è tenuto a sostenere le spese di mantenimento, di assistenza e cura, con i redditi personali (comprese le eventuali pensioni). In ogni caso gli altri compartecipi non sono tenuti a sacrificare, per l'assistenza al malato od all'inabile, i loro redditi o beni particolari, salvo gli obblighi di assistenza familiare previsti dalle leggi vigenti.

In caso di decesso di un compartecipe o di un suo figlio minore le spese del funerale normale sono a carico della comunità.

6) Spese del matrimonio

In occasione del matrimonio di un compartecipe, la comunità provvede alle spese per il fidanzamento, per la cerimonia, per il pranzo e per gli abiti nuziali, nonché alla metà di quelle per l'acquisto dei mobili della camera

nuziale in relazione alle condizioni economiche della famiglia e tenendo conto del trattamento usato in occasione di precedenti matrimoni.
Il tutto alle condizioni precisate all'art. 11 – Patrimonio e sua divisione.

7) Corredi delle spose

Le donne, al momento del matrimonio, hanno diritto di ricevere dalla comunità, la cosiddetta “dote”, costituita dal corredo di biancheria, capi di vestiario, indumenti, in relazione alle condizioni economiche della famiglia e tenendo conto del trattamento usato in precedenti occasioni.
Il tutto alle condizioni precisate all'art. 11 – Patrimonio e sua divisione.

RECESSO, SCIoglimento ED ALLONTANAMENTO

1) Ciascuno dei compartecipi è libero di recedere dalla comunione al termine della annata agraria, a condizione che abbia dato preavviso della sua decisione alla comunità.

Nel caso di famiglie che coltivano il fondo di proprietà di uno o più membri della famiglia stessa (famiglie diretto-coltivatrici), e che non sono quindi legate da contratto con terzi, il recesso può essere esercitato anche nel corso dell'annata agraria, purché sia stato dato preavviso prima dell'effettivo abbandono del fondo da parte del recedente. Dal giorno in cui diviene operativo il recesso, il compartecipe receduto cessa di aver diritto alla mensa e all'abitazione nella casa comune per sé e per il proprio nucleo familiare.

2) Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie quando la maggioranza dei compartecipi decide di separarsi.

3) Spese di divisione

Le spese per le operazioni di divisione, ivi comprese le competenze del perito unico e del “periziere”, gravano sul patrimonio e si ripartiscono quindi fra i compartecipi in proporzione alle rispettive quote. Quando i periti sono più di uno le competenze spettanti a ciascuno di essi gravano su quel compartecipe o quei compartecipi nel cui interesse il perito ha svolto la propria attività.

Le competenze spettanti ai periti iscritti agli albi professionali sono calcolati in base al tariffario professionale in vigore.

TITOLO TERZO

**COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI
IMMOBILI URBANI**

COMPRAVENDITA

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Nella compravendita degli appartamenti di nuova costruzione o di seconda mano, la determinazione del prezzo è stabilita in relazione alla superficie calcolata a mq., esclusi i piccoli fondaci, che vengono assegnati in dotazione all'appartamento stesso, senza misurazione e senza dar luogo alla maggiorazione del prezzo.

Tale determinazione avviene:

a) In caso di vendita effettuata, in relazione alla superficie lorda (misurata nel perimetro esterno) dell'appartamento stesso, più la superficie dei balconi. Quanto ai balconi però, se trattasi di balconi aggettati, la superficie degli stessi va valutata nella misura del 50% del prezzo unitario a mq. convenuto per l'appartamento; mentre va calcolata nella misura del 100% se trattasi di balconi coperti e chiusi per tre lati.

In ordine poi ai locali di soffitte praticabili e rifinite (mansarde) il prezzo è pari al 50% di quello stabilito a mq. dell'appartamento. Lo stesso dicasi per quanto concerne i garage indipendenti e chiusi che vanno valutati al 50% di quello stabilito a mq. dell'appartamento.

Le soffitte e le cantine si computano a parte a corpo.

Le parti comuni non si computano e non importano maggiorazione di prezzo.

b) In caso di vendita di appartamenti o case di nuova costruzione, il costo degli allacci dai fabbricati ai servizi di elettrodotto, acquedotto e gasdotto è a carico del costruttore.

c) In caso di vendita d'immobili di vecchia costruzione, si seguono le stesse norme di cui al punto a).

Per le compravendite di negozi, uffici, magazzini, capannoni industriali ed artigianali si seguono le stesse norme degli appartamenti.

2) MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La facoltà di scelta del Notaio rogante, spetta all'acquirente.

3) MODALITA' DI PAGAMENTO

In caso di dilazione di pagamento gli eventuali interessi sul saldo decorrono dalla immissione in possesso. Le spese relative all'eventuale contratto di mutuo ipotecario e suo frazionamento (spese d'istruttoria bancarie e notarili) sono poste pro-quota a carico dell'acquirente accollatario; le spese condominiali e gli interessi della semestralità pendente per il rimborso del mutuo, sono poste a carico dell'acquirente dal giorno della immissione in possesso.

4) PERMUTA DI IMMOBILI

Nella permuta d'immobili è corrisposta al mediatore la stessa provvigione della compravendita e la percentuale va commisurata sull'importo dell'immobile di maggior valore, oggetto della permuta stessa.

Cap. 2

LOCAZIONE

1) DEPOSITO CAUZIONALE

Il conduttore è tenuto a versare al locatore, a titolo di deposito cauzionale, una somma di denaro pari a due mensilità.

2) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO

Le riparazioni di piccole manutenzioni a carico dell'inquilino, nel corso della locazione, consistono nella:

- sostituzione dei vetri rotti;
- pulizia delle canne fumarie;
- sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti, nonché manutenzione degli scarichi per guasti imputabili ad incuria;
- piccole rappezature agli intonaci delle pareti;
- minuta manutenzione dei gabinetti igienici, escluse le condutture;
- riparazione degli infissi interni ed esterni, comunque non interessanti il condominio;
- riparazione alle piastrelle dei pavimenti e dei rivestimenti;
- piccole riparazioni agli impianti di luce elettrica, del riscaldamento ed agli impianti di distribuzione del gas;

- nel caso di rottura dello scaldabagno perché reso inservibile dall'uso, il costo totale della prima sostituzione è a carico dell'inquilino per il 50%. Nelle successive sostituzioni il costo è a totale carico dell'inquilino;
- riparazione e sostituzione di serrature di porte e cancelli.

3) TINTEGGIATURA DEI LOCALI LOCATI

Se all'inizio della locazione i locali vengono consegnati tinteggiati dovranno essere riconsegnati allo stesso modo ritinteggiati alla fine della locazione. Se invece vengono consegnati non tinteggiati, saranno restituiti nel pristino stato (non tinteggiati).

Nella locazione di locali a pianterreno (negozi, magazzini, uffici ecc.) la verniciatura delle serrande, delle mostre esterne e delle vetrine, eventualmente necessarie nel caso della locazione, è a carico dell'inquilino.

4) ILLUMINAZIONE DEI LOCALI COMUNI, CONSUMO DELL'ACQUA E SPESE COMUNI

Nelle case di abitazione locate a più inquilini, ove non esista regolamento di condominio, la spesa per l'illuminazione degli androni, delle scale e degli spazi comuni, è anticipata dal proprietario con diritto di rivalsa sugli inquilini in base alla tabella per l'uso delle scale.

La spesa per il consumo dell'acqua da parte dei conduttori di appartamenti sforniti di contatori singoli, viene anticipata dal locatore, il quale si rivale sui singoli conduttori in ragione del numero dei componenti le rispettive famiglie.

Le spese di riscaldamento vengono anticipate sulla base di un preventivo, dai singoli inquilini, in base ai millesimi della tabella del riscaldamento.

5) NORME PER GLI AFFITTI STAGIONALI

Il contratto di locazione stagionale per uso abitazione che si pratica nei Comuni del litorale Adriatico, si riferisce al periodo estivo (giugno-settembre).

Il contratto di locazione turistico comprende il mobilio d'uso, le stoviglie e l'attrezzatura della cucina. Il locatore non è tenuto a fornire biancheria da tavola, da toletta e da letto; tale fornitura è praticata nei confronti degli stranieri se richiesta e concordata per quanto concerne il prezzo.

Al momento della conclusione del contratto viene versata una caparra che corrisponde generalmente ad un terzo dell'importo complessivo della pigione.

La caparra ha carattere di penale convenzionale e pertanto l'inadempimento del contratto importa la perdita od il raddoppio della caparra stessa. Salvo patto contrario, l'inquilino è tenuto al pagamento dell'energia elettrica e di eventuali altri fonti di energia di cui abbia fatto consumo nonché dell'acqua. Le spese di pulizia finale alla riconsegna sono generalmente previste nell'ammontare della cauzione.

6) DURATA DELLA LOCAZIONE ESTIVA

In mancanza di espressa pattuizione, la locazione per "stagione balneare" s'intende per il periodo 1° giugno – 30 settembre.

Il diritto di occupazione dell'alloggio avrà inizio, salvo accordo contrario, alle ore 12 del primo giorno indicato nel contratto e terminerà alle ore 12 dell'ultimo giorno fissato per la locazione.

7) INTERVENTO DEL MEDIATORE PER LOCAZIONE IMMOBILE

Qualora il contratto di locazione d'immobili urbani sia concluso con l'intervento del mediatore, per la provvigione da ciascuna parte, in mancanza di accordo, vedasi tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione in appendice. Per i contratti stagionali e per quelli di natura transitoria vedasi tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione in appendice.

Cap. 3

LOCAZIONE DI CAMERE AMMOBILATE

1) OGGETTO E TERMINE DEL CONTRATTO

La locazione di camere ammobiliate comprende oltre a mobilio d'uso, la biancheria da letto e da toletta.

Il termine di disdetta per le camere ammobiliate locate a mese è di 15 giorni.

Il canone di locazione comprende l'uso dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e del telefono (per le sole comunicazioni urbane).

2) INTERVENTO DEL MEDIATORE

In caso d'intervento del mediatore nella locazione di camere ammobiliate per il compenso, in mancanza di accordo, vedasi tabella delle percentuali di mediazione in appendice.

TITOLO QUARTO

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E
CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**

Cap. 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI *

Cap. 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

E' in uso apporre come clausola di esecuzione dei contratti agrari che nel rilascio del fondo il conduttore porti a compimento le singole colture agrarie (cereali, granaglie e simili, foraggi, vite, girasole, ecc.) in atto nell'anno agrario di scadenza.

L'esecuzione del rilascio sarà data in modo che il nuovo conduttore subentrante possa avere la disponibilità dei terreni per predisporre le nuove colture.

Cap. 3

**CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN
COMPARTECIPAZIONE ***

Cap. 4

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATARIA *

Cap. 5

CONDUZIONE IN ENFITEUSI *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Mezzadria, Colonia Parziaria e Soccida sono state abolite dalla L.756/64, con divieto di stipula di nuovi contratti dal 23/09/74, e conversione di quelle ancora esistenti, dopo il 1982, in Contratti di Affitto.

Il Comodato d'Uso consente l'utilizzo di beni, tra cui anche piccoli fondi agricoli, a titolo gratuito; la durata minima di tale conduzione, negli usi di questa provincia, è di un anno, rinnovabile per più anni, anche con tacito accordo.

Il Contoterzismo, il cui uso si è diffuso di recente, principalmente per le piccole e medie aziende, prevede l'espletamento, su compenso, di lavori agricoli ordinari e straordinari da parte di un operatore terzo su proprietà altrui. E' d'uso che il macchinario utilizzato sia di proprietà del contoterzista.

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO

1) Forma del contratto

Le contrattazioni nelle compravendite del bestiame avvengono di regola verbalmente, alla presenza, peraltro non indispensabile, di uno o più testimoni, che normalmente sono i mediatori. Il contratto si conclude solitamente con la stretta di mano scambiata tra i contraenti. Fatta eccezione per gli animali da macello, il contratto s'intende perfezionato con la visita esterna al fine di rilevare eventuali difetti visibili da parte del compratore, ove tal visita non sia avvenuta prima della conclusione dell'accordo.

2) Sistema delle contrattazioni

Il contratto può avvenire:

- a) "ad uso di fiera", che significa che il bestiame è soggetto alla garanzia per le malattie e i vizi e il contratto alla disciplina in genere stabilita dagli usi e consuetudini locali;
- b) "a piacimento", patto che dà al compratore il diritto di restituire entro 8 giorni dalla consegna il bestiame acquistato anche non esistendo alcun vizio o difetto, senza obbligo di rendere ragione.
- c) "a fuoco e fiamma", patto che esclude qualunque garanzia per qualsiasi malattia, vizio o difetto anche occulti e preesistenti alla vendita.

Il bestiame si contratta a vista, raramente a peso; quello da macello, a peso vivo o morto, oppure a vista.

3) Consegna – luogo e termini

La consegna del bestiame, salvo patti contrari, si fa sul campo del mercato, per lo più subito dopo concluso il contratto.

4) Pagamento

Il bestiame bovino soggetto a garanzia deve essere pagato, salvo patto contrario, nel termine massimo di 15 giorni da quello della vendita e nel luogo ove fu concluso il contratto o al domicilio del venditore; l'altro bestiame deve essere pagato al momento della consegna in contanti.

5) Garanzia per il pagamento

A richiesta del venditore, il compratore è tenuto a dare garanzia mediante fideiussore (garante) di gradimento del primo. In caso di mancato pagamento nel termine dovuto, il venditore dovrà darne avviso al fideiussore nei primi otto giorni di mora, pena in difetto la decadenza della fideiussione.

6) Garanzia per malattie e vizi redibitori nella vendita di bovini

Salvo diversa pattuizione, il venditore è tenuto a garantire i bovini immuni da malattie croniche, da quelle acute preesistenti al momento del contratto che impediscano o limitino sensibilmente il rendimento dell'animale. Tale garanzia vale anche per il vitello venduto sotto la madre. Per i vitelli lattanti venduti isolatamente non si dà alcuna garanzia, salvo la prova dell'allattamento.

Non sono vizi redibitori la rosetta (prolasso del retto), il rialzarsi alla cavallina, il rodere della coda o della corda, il rifiutarsi alla coperta, il metter fuori la lingua (lingua serpentina). Tali vizi danno solo luogo all'azione estimatoria.

7) Vizi difetti apparenti

Il venditore non resta obbligato per i vizi o difetti apparenti che il compratore avrebbe potuto conoscere da se stesso, come previsto dall'art. 1491 del cod. civ. .

8) Periodo di garanzia

La durata della garanzia è, per la salute di 8 giorni. Il termine scade alle ore 12, dell'ottavo giorno, e in esso è compreso sempre il giorno della consegna.

9) Prova della Tuberculina

Nel periodo di garanzia il venditore, a richiesta del compratore, è tenuto a consegnare il certificato relativo alla profilassi di stato della tubercolosi o brucellosi rilasciato dal competente Veterinario del Servizio Sanitario Nazionale. In caso di mancata consegna il contratto s'intende risolto.

10) Denuncia delle malattie e vizi riscontrati: modalità e termini

La denuncia o "rapporto" della malattia o del vizio riscontrato va fatta a mezzo di cartolina, biglietto o lettera raccomandati, oppure per telegramma, ovvero anche alla presenza di due testimoni nei termini previsti dall'art.8.

La denuncia va fatta dal compratore e diretta al venditore. Qualora la denuncia sia fatta per posta o telegrafo, la data che conta agli effetti dei termini è quella della spedizione della missiva o del telegramma. Al rapporto dovrà essere unito, o far seguito entro il giorno successivo, un certificato diagnostico del medico veterinario.

11) Obblighi del compratore dopo la denuncia

Il compratore anche se commerciante, fatto che avrà il rapporto, non potrà disporre in alcun modo degli animali, pena la perdita di ogni diritto derivantigli dalla garanzia.

Eventuali, leggere ed accidentali menomazioni, che si riscontrassero sugli animali in rapporto, non infirmano l'azione redibitoria per le cause che hanno determinato il rapporto, ma la Deputazione di fiera valuterà il deprezzamento, che sarà risarcito dal compratore.

Il compratore che rivende il bestiame nel periodo di garanzia, perde il diritto alla garanzia medesima a meno che non abbia il consenso del venditore.

12) Rapporto per la salute: obblighi delle parti

Gli animali in rapporto per la salute dovranno essere ricondotti sulla piazza ove è avvenuto il contratto entro le ore 12 dell'ottavo giorno compreso quello della consegna.

Se il veterinario certifica che l'animale non può essere ricondotto, il venditore o chi per esso, avuto il rapporto, deve entro cinque giorni recarsi sul luogo per le debite verifiche; in difetto egli è obbligato a riprendersi le bestie vendute. I cinque giorni decorrono dal giorno in cui è pervenuto il

rapporto al venditore. Il sesto giorno, se il venditore non ha adempiuto al detto obbligo, il compratore dovrà depositare l'animale nella stalla di una terza persona la quale non sarà tenuta a riconsegnarlo al venditore finché questi non l'abbia risarcito del mantenimento.

I bovini in rapporto ricondotti sulla piazza ove è avvenuto il contratto, qualora le parti non addivengano ad una conciliazione, saranno tenuti a deposito, in una stalla scelta di comune accordo. In mancanza di accordo la Deputazione di fiera designerà la stalla di deposito a pagamento e contemporaneamente il compratore vincherà il prezzo corrispettivo a norme del venditore presso un istituto di credito.

13) Contestazione del rapporto

Il venditore che intende contestare il rapporto deve far controllare la malattia entro i tre giorni successivi alla data del ricevimento del rapporto medesimo da un medico veterinario di propria scelta: in discordanza sarà nominato, di comune accordo, o dalla Deputazione della fiera del luogo in cui è avvenuta la contrattazione, un veterinario periziere, il cui giudizio è inappellabile. La parte soccombente è tenuta a risarcire all'altra tutte le spese occorse per la contestazione dal momento del rapporto.

14) Cura dell'animale ammalatosi

Il compratore non potrà curare l'animale ammalatosi senza il consenso del venditore; in caso di urgenza è tenuto a provvedere a mezzo di veterinario.

15) Epilessia o mal caduco

Per l'epilessia o mal caduco è sufficiente, ai fini dell'azione redibitoria, la testimonianza di due persone, possibilmente unita a certificato veterinario, sempre nel limite di tempo stabilito dall'articolo 8.

16) Morte del bovino nel periodo di garanzia

Nel caso che il bovino soccomba entro otto giorni dall'acquisto la perdita sarà a carico:

- a) del venditore, se la morte è avvenuta per malattia preesistente al momento del contratto;
- b) del compratore, se la morte è dovuta ad incuria o colpa del compratore stesso.

Ove non sia possibile precisare la data a cui riferire la causa della morte, la perdita verrà sostenuta in parti uguali tra i due contraenti.

17) Casi particolari dei vizi redibitori

Il prolasso vaginale è escluso dal rapporto, a meno che la emissione della vagina sia sporgente di almeno 5 centimetri, misurata dalla cute nera delle labbra vulvari. La misura deve essere eseguita ad animale coricato sopra un piano, la cui pendenza non sia superiore al 2 per cento. La durata dell'osservazione deve essere di ore 24.

18) Esame agli occhi

Qualora dagli esami degli occhi si riscontrasse un difetto, questo non dà diritto allo scioglimento del contratto, a meno che non si tratti di cecità completa di uno o di entrambi gli occhi, o che non vi sia il difetto detto "ballar degli occhi".

19) Vizi riscontrati alla consegna

Se alla consegna degli animali apparissero zoppicature o il dar di cozzo grave, prima non riscontrati, il compratore ha facoltà di rescindere il contratto.

20) Spese delle prove

Le spese inerenti alle prove sono a carico della parte soccombente.

21) Garanzie speciali

Nella compravendita di vacche si usa garantire la gravidanza e in quella di vacche lattifere la produzione di un determinato quantitativo giornaliero di latte.

22) Garanzie della gravidanza

Nel caso di tale garanzia la gravidanza viene stabilita da visita di un medico veterinario da eseguire nel periodo della garanzia.

Il venditore non soddisfatto della diagnosi ha facoltà di rivolgersi ad altro veterinario di sua fiducia.

In caso di pareri discordi i due veterinari nomineranno un veterinario periziere, il cui giudizio è definitivo. In caso di disaccordo sulla nomina del periziere, questo verrà nominato dalla Deputazione di fiera. L'accertata mancanza di gravidanza è condizione risolutiva del contratto.

Qualora sia accertata una notevole discordanza dal periodo di gravidanza garantito dal venditore, le parti o si accordano per la riduzione del prezzo oppure hanno la facoltà di rescindere il contratto.

L'aborto avvenuto entro otto giorni e di cui sia diagnosticata la natura infettiva, dà diritto alla risoluzione del contratto.

23) Garanzia del latte

La prova della produzione del latte garantita, si fa alla presenza degli interessati o di loro incaricati dopo 48 ore dalla consegna e comprende le mungiture nelle ventiquattro ore.

Il latte dovrà essere abbondante, somministrando tutte le qualità di mangimi propri della stagione, più di 3 Kg di concentrati o di mangimi di valore nutritivo equivalente.

Se il latte delle mungiture di prova misurato senza schiuma è inferiore alla quantità garantita, il compratore ha diritto all'abbuono della differenza pari al prezzo corrente del luogo in cui si trova la vacca per la durata di 100 giorni. Qualora la differenza superasse il quarto del quantitativo garantito il compratore ha diritto a restituire l'animale.

La qualità del latte deve essere garantita a termine di legge e va accertata dal Laboratorio Provinciale di Igiene.

24) Garanzie per gli animali da macello

Il bestiame da macello, all'infuori di quello venduto a fuoco e fiamma, deve intendersi di buona qualità e di completa utilizzazione. Qualora il fegato sia sequestrato dal direttore sanitario del mattatoio, il compratore verrà compensato in misura di un kg a peso morto per ogni kg di organo sequestrato. Qualora il bestiame bovino venga venduto con la clausola del 10 per cento, il peso dei quattro stomaci completamente sgrassati deve corrispondere al 10 per cento del peso vivo del soggetto. L'eventuale differenza in più o in meno verrà conguagliata al prezzo del peso vivo.

25) Obbligo del compratore in caso di morte di animali sotto garanzia

Per i bovini venuti a morte nel periodo di garanzia, come per quelli venduti da macello, le cui carni risultassero anche in parte inutilizzabili, il

compratore ha l'obbligo di avvertire telegraficamente il venditore in tempo utile per identificare il soggetto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

B) EQUINI

Sistema delle contrattazioni

- a) "a piacimento", patto che dà al compratore il diritto di sostituire entro 8 giorni dalla consegna il bestiame acquistato anche non esistendo alcun vizio o difetto, senza obbligo di renderne ragione.
- b) "a prova", all'atto della contrattazione l'animale viene sottoposto alla prova della sella o del calesse.
- c) "a fuoco e fiamma", patto che esclude qualunque garanzia per qualsiasi malattia, vizio o difetto anche occulti e preesistenti alla vendita.

C) SUINI *

D) OVINI E CAPRINI

Le compravendite di suini e ovini da allevamento vengono fatte in tutta la provincia a fuoco e fiamma, per cui non viene data alcuna garanzia. Le compravendite degli ovini e suini da macello, purché macellati in provincia, s'intendono fatte, salvo patti speciali, con garanzia della commestibilità delle carni secondo le modalità previste dall'articolo 10. Gli ovini e suini vengono consegnati generalmente sciolti.

Tolleranze

Nelle vendite di bestiame da macello il compratore ha diritto ad un abbuono di kg 2 per capo bovino ed equino, per gli ovini adulti 1 kg; per le scrofe l'abbuono è del 2 per cento sul peso.

Per i vitelli delle vacche da latte la tara è di kg 1 se il capo ha un peso inferiore ai 100 kg.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) ANIMALI DA CORTILE *

Cap. 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) FRUMENTO *

B) GRANOTURCO *

C) RISO *

D) CEREALI MINORI

1) Unità di base di contrattazione

L'unità di misura in base alla quale si fanno le contrattazioni è di 100 Kg.

2) Campione

Nella vendita il campione ha valore meramente indicativo.

3) Requisiti della merce

La merce s'intende sempre venduta alla condizione di sana, leale e mercantile.

“Sana”, s'intende la merce che non abbia grani cotti, macchie od odori di muffa.

“Leale”, s'intende la merce che non abbia vizi occulti.

“Mercantile”, è la merce che non abbia difetti tali da impedirne la classificazione come buona o media dell'annata, a seconda della zona di produzione e dell'epoca della consegna.

Nelle contrattazioni dei cereali, si usa pure la formula “sano secco”. Per “sano secco” s'intende la merce scorrevole alla mano e che dia la risonanza tipica della propria specie, con umidità non superiore al 14% per il grano e del 15% per il granone.

4) Imballaggi

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Le tele e gli spaghi sono forniti dal compratore. Nel caso di imballaggi in sacchi di tela juta del peso di circa 800 grammi, il peso delle balle deve essere di kg. 101, compreso il sacco stesso.

5) Consegna

La consegna della merce deve essere integrale ed eseguita presso il magazzino del venditore su carro o autocarro. Nel caso che la contrattazione avvenga fra produttori o commercianti non produttori e l'industria molitoria, è uso che la consegna sia franco arrivo molino con merce sfusa o con tele del venditore a rendere. Dette tele debbono essere riconsegnate a spese del compratore subito ed in ogni caso non oltre dieci giorni dal ricevimento della merce.

La merce deve essere consegnata entro otto giorni se si è contrattato merce pronta oppure entro tre giorni se si è contrattato merce prontissima.

Nei contratti ad esecuzione differita, però, la stipulazione può essere fatta "per consegna" oppure "per ritiro". Nel primo caso la fissazione della data di consegna è rimessa al venditore; nel secondo caso la fissazione della data di ritiro debbono esser effettuati nel periodo stabilito e con un preavviso di otto giorni (esclusi i festivi).

6) Vendita

Qualora il produttore conferisca il prodotto in deposito all'ammasso o al molino, la vendita ed il prezzo sono concordati dalle parti in base alle mercuriali della giornata tenendo presenti le clausole particolari (spese di conservazione, magazzinaggio, cali, ecc.) concordate all'atto della consegna.

Quando la merce è venduta con riserva di gradimento, l'esame della merce stessa deve essere fatto entro il giorno successivo.

7) Tolleranza per impurità

Quando vi sono impurità è ammessa una tolleranza dell'1%.

8) Tolleranza nei quantitativi da consegnare

Se la vendita è fatta per quantità determinata, la tolleranza è del 5% in più o in meno, anche se viene indicata l'espressione "circa".

9) Diffida ad adempiere

Il termine ad adempiere mediante diffida di cui all'art. 1454 c.c. non può essere inferiore agli otto giorni non computando i festivi.

10) Pesatura

La pesatura, quando non è fatta a magazzino, viene effettuata alla consegna. Se attuata su pesa pubblica, è a carico del venditore.

11) Pagamento

Il pagamento dei cereali si fa per contanti e integralmente all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

12) Vizi e reclami

I vizi della merce che escludono la risoluzione, ma ammettono solo una riduzione del prezzo, sono i seguenti: impurità, grani spezzati, peso specifico inferiore a quello dichiarato, umidità eccessiva, con la condizione però che tali difetti siano contenuti nei minimi e nei massimi della media della produzione dell'annata. Per la proponibilità del reclamo il compratore deve, all'atto della consegna, effettuare un campionamento in presenza di colui che effettua la consegna e deve comunicare per iscritto la contestazione.

ORZO –

Si usa prevalentemente il reimpiego in zootecnia, se venduto si intende franco azienda.

N.B.: dall'anno 2010 è possibile impiegarlo in produzione di malto e birra, in quanto riconosciute come attività agricole connesse, al pari della produzione di prodotti di panetteria freschi (D.Min. 5/8/2010 G.U. 212 10/09/2010)

FARRO –

Se venduto, sia tal quale che decorticato, si intende franco azienda.

E) PATATE *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) ORTAGGI

Piselli e fagiolini

1) Forme di contrattazione

Per i piselli e fagiolini destinati all'industria il prezzo viene stabilito al momento della contrattazione che di norma avviene prima dell'impianto della coltura.

I fagiolini ed i piselli sono venduti a peso, che può essere riferito a prodotto sgranato o a baccello, a seconda del sistema di raccolta, meccanico o a mano.

Il prezzo dei fagiolini è rapportato al diametro dei baccelli.

Quello dei piselli si basa sul grado di consistenza dei chicchi (grandi tenderometrici).

Quando il prodotto di entrambe le specie orticole è destinato al consumo fresco il prezzo è contrattato ad ogni raccolta.

2) Requisiti

Il prodotto deve essere sano, di aspetto fresco, non danneggiato dagli insetti e dal gelo, di aspetto e consistenza normale rispetto alla varietà.

3) Imballaggi

Gli imballaggi vengono forniti dall'acquirente. Il prodotto nell'imballaggio viene sistemato alla rinfusa.

4) Consegna

La consegna e la scelta dei prodotti avvengono presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta.

5) Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico dell'acquirente.

6) Prezzo

Il prezzo viene fissato al momento della stipulazione del contratto di coltivazione: ove non esista tale contratto il prezzo viene stabilito al momento della consegna del prodotto.

Pomodori

1) Forme di contrattazione

Per i pomodori destinati all'industria conserviera esistono le seguenti forme di contrattazione:

- a) prezzo stabilito prima dell'inizio della raccolta e valido per tutta la produzione (prezzo chiuso);
- b) prezzo stabilito dal contratto interprofessionale entro il 30 aprile di ogni anno.

2) Unità di misura

L'unità di misura è il chilo. Il prodotto viene venduto alla rinfusa negli imballaggi.

3) Requisiti

Il pomodoro di qualsiasi tipo si considera di qualità corrente quando è sano, maturo, non scottato dal sole.

4) Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dal compratore.

5) Consegna

Il prodotto destinato all'industria, viene raccolto in parte meccanicamente a cura dell'acquirente ed in parte a mano a cura e spese del produttore, come pure quello destinato al consumo diretto.

6) Spese di trasporto e pesatura

Le spese di trasporto e pesatura sono a carico dell'acquirente.

7) Pagamento

Il pagamento avviene con acconto prima che la raccolta sia esaurita ed il saldo a fine campagna.

Cavolfiori e cavoliverza

1) Forme di contrattazione dei cavolfiori

Il prezzo è riferito ad infiorescenza.

Le forme di contrattazione sono:

- a) Vendita con prezzo minimo garantito.

Il venditore garantisce all'acquirente un prezzo minimo valido per tutta la durata del raccolto, oppure un prezzo limitato a periodi settimanali. Qualora la media dei prezzi alla produzione realizzata sulla piazza risulta superiore al "minimo garantito" l'acquirente si impegna a pagare la differenza. Il venditore, all'atto della contrattazione può chiedere di essere pagato con i prezzi, se a lui favorevoli, liquidati da altre ditte da indicarsi tra quelle prescelte dalle parti.

- b) Vendita a prezzo finito.

La vendita a prezzo finito è riferita esclusivamente al prodotto di prima qualità, indipendentemente dal calibro della infiorescenza;

il prezzo è fissato per tutta la produzione prima dell'inizio della raccolta.

Sia per il punto a) che per il punto b) può essere prevista la sospensione delle clausole pattuite, in caso di applicazione del prezzo di intervento (CEE).

- c) Prodotto conferito alle cooperative di prodotti.

Per questa forma di vendita, il produttore viene liquidato sulla base dei prezzi realizzati dalla cooperativa sul mercato.

- d) Vendita del prodotto all'industria conserviera.

Il prodotto viene ceduto a peso per infiorescenza, completamente defogliato e di prima categoria. Il prezzo viene concordato per tutta la produzione prima dell'inizio della raccolta.

2) Forme di contrattazione dei cavoliverza

Le forme di contrattazione dei cavoliverza sono effettuate con prezzo per ogni raccolta oppure per l'intera coltura.

3) Requisiti dei cavolfiori

La merce contrattata di “prima” categoria deve essere sana, di aspetto fresco; le infiorescenze debbono essere sane, compatte, non sfiorite, senza peluria, non danneggiate dagli insetti o dal gelo, non ammaccate, di aspetto normale rispetto alla varietà, di calibro non inferiore a cm 35 di circonferenza.

Le infiorescenze vengono suddivise secondo le seguenti pezzature da 11 a 13 cm di diametro

da 13 a 18 cm di diametro

da 18 a oltre di diametro

Quelle di diametro inferiore a cm 11 sono considerate di seconda categoria.

Per il prodotto di seconda categoria sono tollerati i difetti che non pregiudicano la commerciabilità del prodotto e in modo grave l’aspetto delle infiorescenze stesse.

4) Requisiti dei cavoliverza

Il prodotto deve essere sano, di aspetto fresco e normale rispetto alla varietà, non danneggiato dal gelo e non prefiorito.

5) Prezzo dei cavolfiori

Il prezzo dei cavolfiori è stabilito a pezzo in base alla calibrazione e alla qualità.

6) Prezzo dei cavoliverza

Il prezzo dei cavoliverza è riferito a pezzo oppure a kg.

7) Imballaggio dei cavolfiori e dei cavoliverza

L’imballaggio viene fornito dal compratore. Il prodotto nell’imballaggio viene sistemato alla rinfusa.

8) Consegna dei cavolfiori e cavoliverza

La consegna dei cavolfiori e dei cavoliverza avviene presso il luogo produzione o presso il più vicino centro di raccolta (grossista, imprenditore singolo od associato).

9) Tolleranza dei cavolfiori e dei cavoliverza

E' concesso un abbuono del 2%

10) Pagamento dei cavolfiori e cavoliverza

Il pagamento avviene con acconto prima che la raccolta sia esaurita e con saldo a fine campagna.

Peperoni

1) Forme di contrattazione

I peperoni destinati al consumo diretto o all'industria vengono contrattati:

- a) con il prezzo relativo alla qualità e tipo di prodotto;
- b) con il prezzo determinato all'acquirente in base al ricavo del prodotto, depurato di tutte le spese di conferimento, trasporto, commissioni, nelle forme di "conferimento".

I prezzi da corrispondersi al produttore si determinano per periodi di una settimana, di una quindicina, ovvero raramente un prezzo unico per tutta la campagna di commercializzazione.

2) Requisiti

I peperoni devono essere sani, privi di lesioni non cicatrizzate, di aspetto fresco, non danneggiati da insetti, non screpolati, di forma e pezzatura normali rispetto alla varietà.

3) Unità di misura

L'unità di misura è il chilo.

4) Imballaggio

L'imballaggio è fornito dal compratore. Il prodotto nell'imballaggio è sistemato alla rinfusa.

5) Consegna

La consegna avviene presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta.

6) Pagamento

Il pagamento avviene con acconti periodici e il saldo a fine campagna.

Finocchi – sedani – carciofi – cardi

1) Forme di contrattazione

I finocchi vengono venduti:

- a) a “numero”, prezzo fissato per ogni pezzo al momento della contrattazione, conteggio dei pezzi alla raccolta;
- b) a “campo”, prezzo fissato come sopra, conteggio dei pezzi effettuato in campo all’atto della contrattazione;
- c) a “blocco” o “stucco”, il prezzo è fissato per l’intera produzione di ogni singola coltura o campo contratti;
- d) a “peso”, unità di misura il chilo, per prodotto mondato e sfrangiato.

I sedani vengono venduti a “peso”: prezzo stabilito ad ogni raccolto.

I carciofi vengono venduti a capolino (pezzo): prezzo stabilito ad ogni rapporto.

I cardi vengono venduti a chilo, per prodotto imbiancato, mondato e sfrangiato.

2) Requisiti

Il prodotto deve essere sano, di aspetto fresco, non prefiorito, non danneggiato dagli insetti e dal gelo, di consistenza ed aspetto normale rispetto alla varietà.

3) Imballaggi

Gli imballaggi vengono forniti dall’acquirente. Il prodotto nell’imballaggio viene sistemato alla rinfusa.

4) Consegna

La consegna e la scelta dei prodotti avvengono presso il luogo di produzione o presso il più vicino centro di raccolta.

5) Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico dell'acquirente.

6) Pagamento

Il prezzo viene fissato al momento della stipulazione del contratto di coltivazione; ove non esista tale contratto il prezzo viene stabilito al momento della consegna del prodotto.

Fragole

1) Forme di contrattazione

Nella fragola non esiste contrattazione prima del raccolto del prodotto, il quale o viene conferito alle cooperative, o venduto ai commercianti.

2) Unità di misura

L'unità di misura è il cestello da 125, 250, 500 grammi.

3) Requisiti

La fragola si considera di buona qualità quando è sana, pulita, al giusto grado di maturazione, non danneggiata dagli insetti e con pezzatura uniforme rispetto alla varietà.

4) Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dall'acquirente e consiste in cassette adatte a contenere un numero variabile di cestelli da 6 a 10.

5) Consegna

La consegna avviene presso il luogo di produzione.

6) Spese di trasporto e pesatura

Le spese di trasporto e pesatura sono a carico dell'acquirente.

7) Prezzo

Il prezzo, riferito ad ogni raccolta, è determinato dall'acquirente in base al ricavo, dedotti le spese e l'utile dell'impresa.

G) UVA E MOSTO

Uve e vinificare

1) Forma del contratto

Le uve vengono contrattate verbalmente. E' peraltro abitudine di molti commercianti – specialmente quando si tratti di partite di una certa importanza – di compilare un appunto contenente le clausole principali del contratto (“fissato”), che viene firmato dai contraenti e rilasciato in copia al venditore.

2) Contrattazione delle uve

L'uva si contratta a seguito di visita o con riserva di visita.

Si contratta anche senza visita, ma con riferimento al grado zuccherino ed alla commerciabilità del prodotto.

La determinazione del grado zuccherino avviene prima o durante la pigiatura.

3) Qualità

L'uva deve essere mercantile e cioè “matura e sana”.

4) Unità di misura

L'unità di misura adottata nelle contrattazioni è di 100 Kg.

5) Pesatura e consegna

La pesatura delle uve e la consegna sono effettuate nel luogo di vinificazione, a cura e spese del venditore.

Il termine contrattuale per il ritiro della merce è stabilito di comune accordo fra le parti.

Qualora gli eventi meteorologici rendessero impossibile la raccolta delle uve nel termine stabilito, le parti devono eseguire il contratto non appena cessata la causa di forza maggiore.

6) Rischio

Nelle contrattazioni dell'uva in pianta i danni derivanti da fattori meteorologici e da altre cause sono a carico del venditore purché il danno sia avvenuto prima del termine stabilito per la consegna. Se l'evento si verifica dopo detto termine, il danno è a carico della parte cui il ritardo è imputabile.

7) Clausola "circa"

Quando alla dichiarazione di quantità del prodotto è aggiunta la clausola "circa", è ammessa una tolleranza, in più o in meno, fino al 20% della quantità contrattata.

8) Pagamento

Il pagamento del prezzo va effettuato in contanti all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

Mosto

1) Contrattazione

La contrattazione del mosto ha luogo mediante atto scritto, salvo le piccole quantità che vengono contrattate verbalmente.
La contrattazione avviene in base alla gradazione zuccherina, svolta o da svolgere.

2) Unità di misura

L'unità di misura è di 100 Kg.

3) Consegna

La consegna avviene alla cantina del venditore franco mezzo fornito dal compratore. Le spese di carico gravano sul venditore.
Al momento della consegna dei mosti vengono prelevati campioni presso la cantina del venditore direttamente sul mezzo di trasporto per il controllo della qualità e della gradazione alcolica e zuccherina.

I campioni sono prelevati in numero di quattro e siglati; due restano al venditore. Nel caso di differenti risultanze dell'analisi per la gradazione fra venditore e compratore, il grado del mosto consegnato viene ragguagliato alla media dei due risultati, se entrambi i contraenti sono d'accordo.

Diversamente si tiene conto della media dei risultati di due differenti laboratori di analisi, legalmente autorizzati, scelti rispettivamente dal venditore e dal compratore.

La determinazione dell'alcool viene effettuato con il metodo ufficiale della "distillazione".

4) Modo di pagamento

Il pagamento del prodotto va effettuato in contanti all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

H) OLIVE *

I) AGRUMI *

L) FRUTTA FRESCA

1) Modi e forme di contrattazione

La contrattazione della frutta si fa a terra o nel magazzino del produttore, verbalmente oppure mediante atto scritto. Sulla quantità venduta si suole concedere un abbuono del 2%.

2) Modalità di vendita e prezzo

La frutta è raccolta, radunata e confezionata dal venditore sul campo (vendita a terra) o nel suo magazzino ed il prezzo è contenuto per l'intera partita come si trova (vendita a pulire) oppure per merce già scelta.

3) Unità di base di contrattazione

L'unità di misura è di 100 Kg.

4) Verifica

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

All'atto della consegna il compratore deve provvedere, a proprie spese, alla selezione e controllo della merce.

5) Rischio

Qualora il compratore non ritiri immediatamente la merce alla conclusione del contratto, tutti i rischi successivi sono a carico dello stesso.

6) Pesatura

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

7) Imballaggio

L'imballaggio viene fornito dal compratore.

8) Trasporto

Nella vendita a terra le spese di trasporto sono a carico del compratore, mentre per la vendita al magazzino le spese di trasporto della merce dal luogo di produzione al magazzino sono a carico del venditore. Nelle vendite tra i commercianti le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

9) Vizi e difetti

Per merce già scelta si intende il prodotto esente da: mal raccolto, ticchiolato, deformato e bacato, secco.

10) Pagamento

Il pagamento va effettuato dopo la consegna, secondo le modalità accettate dalle parti.

M) FRUTTA SECCA *

N) SEMENTI E FORAGGI

SEMENTI

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

1) Contrattazione

Le vendite si effettuano su campione reale omogeneo, non sigillato nelle normali compravendite in campagna; sigillato quando l'acquisto avviene da parte di ditte selezionatrici.

Quando la contrattazione avviene a mezzo o con la presenza del mediatore, il campione viene diviso fra il mediatore stesso e il compratore. La parte in mano al mediatore fa fede in caso di contestazione. Nelle vendite dirette il campione è diviso fra il venditore e il compratore.

2) Clausola "circa"

Per le contrattazioni con l'aggiunta della clausola "circa" è ammessa una tolleranza sino al 5% in più o in meno del peso.

3) Unità base di contrattazione

La quantità della merce venduta è espressa in chilogrammi per le sementi di cereali e di foraggere, come per le sementi orticole.

4) Requisiti

L'intera partita contrattata e consegnata deve essere di qualità uniforme e conforme al dichiarato.

5) Imballaggi

Le sementi in natura (non selezionate) vengono vendute in sacchi, forniti dal compratore e contenenti ciascuno un quantitativo del peso di kg 50 o 100.

6) Consegna

La consegna della merce deve essere seguita per intero entro otto giorni dalla data di contrattazione presso il magazzino del venditore su autocarro.

7) Spedizione e trasporto

Le spese per l'insaccatura, la pesatura e il carico sui mezzi di trasporto sono sostenute dal venditore. Le spese di carico sono a carico del compratore.

L'onere del trasporto e del relativo rischio sono regolati per accordo

fra le parti.

8) Pagamento

Il pagamento si fa per contanti, salvo diversa pattuizione

9) Vendite con garanzia di purezza e di germinazione

Per le sementi vendute in natura (non selezionate), se il venditore garantisce una determinata percentuale di purezza, il compratore è tenuto a ricevere la merce anche se questa non corrisponde perfettamente alla garanzia espressa, purché la differenza non superi il 5% della purezza dichiarata.

In tale ipotesi il compratore ha diritto al rimborso del minor valore della semente in ragione di un chilo per ogni punto di impurità riscontrata rispetto a quanto dichiarato.

Per quanto riguarda, invece, la germinazione se il venditore garantisce una determinata germinabilità, questa deve essere accettata dal compratore purché non sia inferiore al minimo previsto dalle leggi vigenti in materia per quella specie.

Qualora la germinabilità non corrisponda a quanto dichiarato dal venditore e sia inferiore ai minimi di legge, il compratore ha diritto di rifiutare la merce. In caso di controversia la germinazione presa in considerazione è quella determinata da un laboratorio di analisi di sementi, ufficialmente riconosciuto.

Eventuali riserve sulla germinabilità dovranno essere comunicate al venditore entro 30 giorni dalla data della consegna a mezzo lettera raccomandata; in caso contrario la merce si intende accettata.

Per quanto riguarda, invece, le sementi vendute selezionate e confezionate valgono, sia per la purezza che per la germinabilità, i minimi di legge attualmente in vigore (legge 1096 del 25.11.1971 e legge 195 del 20.4.1976).

FORAGGI

Per i prodotti erba verde o fieno è in uso la prassi di affittare il terreno ad altre aziende, oppure il foraggio verde si intende venduto in piedi.

Fieno

1) Modi e forme di contrattazione

La contrattazione del fieno avviene verbalmente.

Il fieno viene contrattato dopo visita:

- in erba (o in piedi)
- in cumuli (o a monte)
- in corte (biche o fienile)
- in balle (pressato)
- in rotoloni

I contratti del fieno in erba hanno per oggetto un solo taglio, le spese di falciatura, abbicamento e carico sono sostenute dal compratore, sul quale ricadono altresì i rischi per danni da cause di forza maggiore. La falciatura va effettuata ad un terzo della fioritura ed il ritiro del fieno va fatto, sempre a cura del compratore, dopo una settimana circa di essiccazione, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti meteorologici.

Quando il fieno è contrattato in erba il prezzo è stabilito a vista, intendendosi compreso nel contratto tutto il fieno esistente su un determinato appezzamento di terreno.

2) Unità di base di contrattazione

L'unità di misura è di 100 Kg, salvo per la vendita del fieno in erba, il cui prezzo è determinato sulla base della superficie coltivata.

3) Requisiti

Nella contrattazione di fieno in corte o in balle o in rotoloni il venditore risponde della omogeneità delle partite, nel senso che la parte interna delle biche o delle balle o dei rotoloni deve essere della stessa qualità e nelle stesse condizioni della parte esterna.

Se il fieno viene contrattato con la specificazione "sano e mercantile", si intende che il prodotto deve essere esente da qualsiasi dei seguenti vizi:

- a) aver preso acqua nel campo, durante il periodo di essiccazione, così che ne siano modificate in modo evidente le caratteristiche;
- b) essere ammuffito o eccessivamente fermentato;
- c) contenere corpi estranei nocivi o di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, semi duri, fili metallici, ecc.).

4) Pesatura

La pesatura è a carico del venditore.

5) Consegna

La consegna del fieno in cumuli, in balle, in rotoloni o in biche viene effettuata sul campo o nel luogo ove è conservato.

6) Pagamento

Il pagamento del fieno in cumuli o in corte o in balle o in rotoloni deve essere effettuato per contanti alla consegna o secondo accordi presi tra le parti. Per il fieno in erba il pagamento del prezzo (o del saldo prezzo, nel caso ci sia stato un anticipo all'atto della contrattazione) deve essere effettuato al momento del ritiro.

Paglia e mestica

1) Oggetto e modalità del contratto

Per paglia si intende quella del frumento; essa viene contrattata in biche o in balle e/o rotoloni.

Per mestica si intende una miscela di paglia e fieno, il cui rapporto in volume è del 50% circa.

2) Consegna

La consegna avviene come per il fieno.

3) Vizi e difetti

La paglia non deve contenere materie estranee.

Per quanto riguarda la contrattazione, la pressatura, il trasporto, la pesatura, il pagamento, la garanzia della paglia, valgono gli stessi usi del fieno.

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Fiori recisi

1) Ordinazione

Le ordinazioni possono essere fatte direttamente al vivaio oppure tramite visite presso i dettaglianti da parte del floricoltore.

2) Requisiti della merce

I fiori sogliono dividersi in I, II e III scelta.

Sono di I scelta: i fiori con infiorescenze sviluppate, a gambo lungo e diritto, privi di macchie, sia nel petalo che nelle foglie.

Sono di II scelta: i fiori a gambo non perfettamente diritto e con qualche piccola macchia nel petalo e nelle foglie e con infiorescenza poco sviluppata.

Sono di III scelta: i fiori non rientranti nelle due precedenti categorie.

3) Base di contrattazione

I prodotti floreali sono contrattati a numero o a mazzeria sia per iscritto che verbalmente.

I fiori recisi, di produzione locale, sono così contrattati:

- le rose, i garofani, i ranuncoli, gli anemoni, i narcisi, gli iris, le margherite in mazzi da 20 a 30 pezzi;

- i gladioli, le calle, i crisantemi giganti, i tulipani, le gerbere da 10 a 20 pezzi;

- le orchidee e l'anturium a singoli pezzi;

- le violette, i crisantemi a piccole dimensioni e la verdura per fiori (asparagus, sprengeri, asparagus plumosus, gypsophila) a mazzeria.

4) Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte, in modo da garantire la buona conservazione del prodotto.

5) Consegna e spese di imballaggio e di trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

6) Reclami

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro dodici ore dal ricevimento della merce.

7) Pagamento

Il pagamento avviene per contanti o mediante rimessa diretta entro 15 giorni dal ricevimento della merce, salvo accordo fra le parti.

Piante ornamentali in vaso, verdi o fiorite

1) Ordinazione

Le ordinazioni possono essere fatte direttamente al vivaio oppure tramite visite presso i dettaglianti da parte del fioricoltore.

2) Requisiti della merce

Le piante si dividono in I, II e III scelta.

Sono di I scelta: le piante sane che non presentano difetti.

Sono di II scelta: Le piante leggermente gialle, con qualche piccola macchia o acciaccatura nelle foglie, non ben formate o sviluppate.

Sono di III scelta: le piante che non rientrano tra le due precedenti.

3) Base di contrattazione

Le piante sono vendute a vaso.

4) Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte, in modo da garantire la buona conservazione e riparo dei vegetali dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e la varietà contrattate, la loro destinazione ed il percorso da effettuare.

5) Consegna e spese di imballaggio e trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

6) Reclami

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 3 giorni dalla consegna della merce.

7) Pagamento

Il pagamento avviene per contanti, rimessa diretta entro 15 giorni o per ricevuta bancaria entro 30 giorni dal ricevimento della merce, salvo diversi accordi tra le parti.

P) PIANTE DA VIVAIO O DA TRAPIANTO

1) Ordinazione

L'ordinazione è fatta direttamente al vivaio oralmente o per iscritto.

2) Unità di base di contrattazione

Le piante si contrattano a “numero”.

Il prezzo è stabilito con riferimento all'altezza, misurata dal colletto alla punta, tranne per le seguenti piante per le quali il prezzo è stabilito secondo la circonferenza, misurata ad un metro dal colletto:

- fra le conifere: il pinus pinea;

- fra le latifoglie: aceri, ippocastani, betulle, tigli, pioppi, platani e simili.

Per le piante extra il prezzo è stabilito a seconda della specie e del tipo, senza tener conto delle caratteristiche suddette.

3) Requisiti della merce

Le piante, oltre ad avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative fitosanitarie, debbono essere in stato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento, quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forza e di linee normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico dell'annata durante la quale sono state allevate, alla specie e alla varietà cui appartengono.

Esse debbono essere vendute “leali” e cioè senza vizi occulti, senza avere subito manipolazioni, tagli o trattamenti atti ad occultarli.

Le viti, franche o innestate, debbono avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie con una vegetazione aerea ben lignificata e con l'innesto totalmente saldato, resistente alla torsione (salvo in testa).

Le talee porta innesto debbono avere in punta un diametro non inferiore a 7 mm e non superiore a 12 mm nella parte più larga della sezione.

4) Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte in modo da garantire la buona conservazione dei vegetali a riparo dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e le varietà contrattate, la loro destinazione ed i percorsi da effettuare.

5) Consegna e spese d'imballaggio e di trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

Per consegna "pronta" si intende che essa deve essere eseguita entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a "data fissata" o "entro un determinato termine", essa deve avvenire sempre alla data indicata od entro il termine fissato.

Salvo casi di forza maggiore è ammesso, tuttavia, un ritardo di qualche giorno sulla consegna, a condizione che essa avvenga sempre nel periodo stagionale idoneo per la piantagione.

Qualora non sia stata fissata alcuna data per la consegna, essa dovrà avvenire nel periodo più favorevole ad un razionale trapianto.

In caso di consegne ripartite di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a se stante e deve esserne corrisposto il pagamento.

L'acconto prezzo, in caso di vendita "per consegna ripartita", va conteggiato per l'intero ammontare nell'ultima consegna.

6) Garanzie

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante, a meno che la garanzia non venga pattuita espressamente con il compratore. In tal caso il venditore garantisce la sostituzione delle piante perite per fatto non imputabile al compratore, entro la prima vegetazione.

7) Reclami

In caso di contestazione inerente alla qualità delle piante, il venditore – se la riconosce fondata – è tenuto a sostituire le piante di qualità non rispondente a quella pattuita.

Le spese di trasporto, per la sostituzione delle piante, sono a carico del venditore.

Qualora, all'entrata in produzione della pianta, si verificasse la non corrispondenza della varietà o cultivar richiesta, il compratore, prima della raccolta dei frutti, può chiedere il reinnesto delle piante di varietà non corrispondente a quella pattuita, nonché il risarcimento del danno.

8) Pagamento

La vendita delle piante si effettua verso pagamento a pronti contanti, senza sconti né ribassi, salvo diversa pattuizione.

Le piante vendute sul pubblico mercato debbono essere pagate "per contanti" nelle mani del venditore o della persona da lui delegata all'atto della consegna od al più tardi in occasione del primo mercato successivo.

In caso di "consegne ripartite", qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è in facoltà del venditore di differire le consegne fino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per le consegne successive.

Q) PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE

1) Ordinazione

L'ordinazione è fatta direttamente al vivaio oralmente o per iscritto.

2) Unità di base di contrattazione

Le piante si contrattano a "numero", sia libere (con radice scossa) o in contenitori vari.

Il prezzo è stabilito con riferimento all'altezza, misurata dal colletto alla punta.

3) Requisiti della merce

Le piante, oltre ad avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative fitosanitarie, debbono essere in stato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento, quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forza e di linee normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico dell'annata durante la quale sono state allevate, alla specie e alla varietà cui appartengono.

Esse debbono essere vendute “leali” e cioè senza vizi occulti, senza avere subito manipolazioni, tagli o trattamento atti ad occultarli.

4) Imballaggio

L'imballaggio viene, a cura del venditore, confezionato a regola d'arte in modo da garantire la buona conservazione dei vegetali a riparo dalle intemperie, tenuti presenti l'epoca di consegna, la specie e le varietà contrattate, la loro destinazione, il percorso da effettuare.

5) Consegna e spese d'imballaggio e di trasporto

La consegna avviene al domicilio del compratore.

Le spese di imballaggio e di trasporto sono a suo carico.

Per consegna “pronta” si intende che essa deve essere eseguita entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a “data fissata” o “entro un determinato termine”, essa deve avvenire sempre alla data indicata od entro il termine fissato.

Salvo casi di forza maggiore è ammesso, tuttavia, un ritardo di qualche giorno sulla consegna, a condizione che essa avvenga sempre nel periodo stagionale idoneo per la piantagione.

Qualora non sia stata fissata alcuna data per la consegna, essa dovrà avvenire nel periodo più favorevole ad un razionale trapianto.

In caso di “consegne ripartite” di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a se stante e deve esserne corrisposto il pagamento.

L'acconto prezzo, in caso di vendita “per consegne ripartite”, va conteggiato per l'intero ammontare nell'ultima consegna.

6) Garanzie

Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante, a meno che la garanzia non venga pattuita espressamente con il compratore. In tal caso il venditore garantisce la sostituzione delle piante perite per fatto non imputabile al compratore, entro la prima vegetazione.

7) Reclami

In caso di contestazione inerente alla qualità delle piante il venditore – se la riconosce fondata – è tenuto sostituire le piante di qualità non rispondente a quella pattuito.

Le spese di trasporto, per la sostituzione delle piante, sono a carico del venditore.

Qualora, all'entrata in produzione della pianta, si verificasse la non corrispondenza della varietà o cultivar richiesta il compratore può chiedere la sostituzione delle piante nonché il risarcimento del danno.

8) Pagamento

La vendita delle piante si effettua verso pagamento a pronti contanti, senza sconti né ribassi, salvo diversa pattuizione.

Le piante vendute sul pubblico mercato debbono essere pagate “per contanti” nelle mani del venditore o della persona da lui delegata all'atto della consegna od al più tardi in occasione del primo mercato successivo.

In caso di “consegne ripartite”, qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è in facoltà del venditore di differire le consegne fino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per le consegne successive.

R) DROGHE E SPEZIE *

Cap.3

PRODOTTI DELLA SELVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

1) Distinzione

La legna da ardere si distingue a seconda della qualità, della pezzatura, della stagionatura e della provenienza.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

2) Qualità

La legna, secondo la qualità, si distingue in “legna forte” e in “legna dolce”.

E’ “legna forte” quella di specie dura, cioè dotata di maggior potere calorifico, quale il leccio, il sughero scortecciato, la rovere, il cerro, la farnia, il faggio, il carpino, l’olivo, l’olmo, il frassino, la betulla, la robinia, il ciliegio selvatico, ecc.

E’ “legna dolce” quella di specie resinosa o da latifolia tenera, quali il pino, l’abete, il pioppo, l’ontano, il salice, il tiglio, il castagno, ecc.

3) Sistema di misurazione

La legna da ardere viene trattata a metro stero o a peso; il fasciame a numero od a peso.

La legna da ardere in squarti e in tondelli fa un diametro minimo di cm 4 in punta.

Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa nella ramaglia o nel fasciname.

Usualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza.

Secondo la pezzatura commerciale la legna da ardere si distingue in :

- a) “stanga” con diametro da 30 a 35 cm. misurato a metà lunghezza, con una lunghezza che da 1 m. a 2,5 m.;
- b) “tagliata e spaccata” per stufe e camini, con lunghezza da 25 a 45 cm. e sezione da 6 a 15 cm.

Nella “stanga” è ammessa una tolleranza di diametro inferiore di 10 cm. del 25%.

La misurazione della legna per energia, in base alla quantità di energia prodotta (kWh, MJ), avviene mediante contatori termici nel circuito primario della caldaia. Il rendimento annuo riconosciuto della caldaia viene compreso nel calcolo dell’energia prodotta in forma di legna.

4) Stagionatura

Secondo la stagionatura si distingue in legna verde e stagionata. S’intende per legna stagionata quella che è stata conservata, in posizione adatta

all'essiccazione, per almeno sei mesi dall'epoca del taglio o dello spacco, esclusa quella sobbollita o fermentata.

5) Prezzo

Il prezzo è determinato a peso o a volume.

B) LEGNAME ROZZO

1) Distinzione

I boschi, secondo la forma di "governo" si distinguono in boschi cedui e boschi di alto fusto (fustaie); secondo la natura del legname in boschi di essenza dolce, boschi di essenza forte, e boschi misti.

2) Forma del contratto e prezzo

Il contratto di compravendita per piante e boschi in piedi, cedui o d'alto fusto, si conclude di solito in forma scritta; il prezzo viene commisurato a corpo per lotto completo o a misura di superficie.

La compravendita, se trattata per iscritto, è perfetta quando sono scambiate le lettere di accettazione o di conferma, oppure se sono scambiate copie di commissioni firmate senza riserve.

3) Pagamento

Alla stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo a titolo di caparra ed esegue poi il pagamento del residuo prezzo, prima di iniziare l'abbattimento o il taglio delle piante.

Per lotti importanti, o a seguito di accordi particolari, il pagamento può essere eseguito ratealmente nel corso dell'abbattimento, in rapporto all'entità dell'abbattimento effettuato.

Nel caso di trattative con enti pubblici esistono clausole specifiche nel capitolato per indicare le modalità di pagamento.

B.1) Piante e boschi d'alto fusto

1) Oggetto della compravendita

Formano oggetto di compravendita le piante di ripa o dei boschi di alto fusto, sia di essenza forte, che di essenza dolce che vengono vendute “in piedi” a lotti. Se le piante contrattate sono di ripa si usa contrassegnarle con un segno particolare.

Nei contratti riguardanti le piante in piedi, al compratore spetta tutta la pianta, ramaglia di diametro non inferiore a 6 cm. compresa.

Il quantitativo di legname che il venditore deve consegnare e l'acquirente accettare è quello pattuito.

Se nel contratto è inclusa la parola “circa” il quantitativo può variare fino al 10% in più o in meno.

Se la quantità contrattata viene indicata indeterminatamente “da...a...” il venditore è obbligato a consegnare almeno il quantitativo minimo.

L'acquirente, invece, è obbligato a ritirare il quantitativo massimo indicato.

In mancanza di altri specifici riferimenti, per quantitativo di legname si deve intendere la massa mercantile ricavabile

2) Contenuto del contratto

Per la vendita delle piante e dei boschi di alto fusto, il venditore provvede ad indicare la precisa ubicazione e l'entità del lotto, nonché il numero e l'essenza delle piante che intende mettere in vendita.

Il compratore visita preventivamente le piante oggetto del contratto.

3) Obblighi del compratore e del venditore

Il compratore deve a sue spese provvedere, salvo diverso accordo, all'atterramento delle piante entro il periodo di tempo stabilito.

Entro tale periodo il compratore deve provvedere allo sgombero dal bosco dei tronchi e della legna; il fasciname, salvo diversa pattuizione, deve essere accatastato negli spazi liberi tra le ceppaie. Lo sgombero deve essere

effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle varie colture dei campi.

Il venditore concede gratuitamente il passaggio sulle strade esistenti nel fondo. In caso di danno arrecato a strade o ad altri manufatti, il compratore è tenuto a risarcirlo.

B.2) Legname grezzo in tronchi

1) Definizione

Trattasi di legname di varie specie, con diametro minimo di 22 cm. offerto in vendita senza residui di rami sporgenti, intestato, di lunghezza non inferiore a 2,5 m.

2) Tipologie

Le imprese forestali locali forniscono legname grezzo in tronchi con riferimento particolare alle seguenti specie: abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, cedro, pino strobo, castagno, frassino, ciliegio selvatico, olmo, noce, robinia, rovere, pioppo e similari.

B.3) Piante in piedi

Nel caso di vendite di legname ancora da utilizzare (piante in piedi) la misurazione dello stesso dovrà avvenire entro un congruo termine dalla data di avviso da parte del venditore che il legname è allestito ed è pronto per la misurazione.

Per quanto riguarda le piante in piedi, la valutazione del peso viene effettuata misurando il diametro della pianta convenzionalmente a 1,30 m da terra (a petto d'uomo), e l'altezza della stessa con il cosiddetto "sistema squadre" o altri sistemi di misura similari. In questo caso si utilizza la misura del peso.

C) PELLETTI DI BIOCOMBUSTIBILE

1) Definizione

Il pellet di biocombustibile è un biocombustibile addensato, di forma cilindrica, di lunghezza casuale, tipicamente tra 5 e 30 mm., con le estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata, con o senza additivi di pressatura, derivante da un processo industriale attraverso il quale la materia prima viene trasformata in cilindri di piccolo diametro.

La materia prima per i pellets di biocombustibile può essere biomassa legnosa, erbacea, biomassa da frutto, o miscele o miscugli di biomassa.

Il pellet è generalmente prodotto mediante utilizzo di estrusore.

L'umidità totale dei pellets di biocombustibile è generalmente minore del 10% della massa.

Per biomassa si intende un materiale di origine biologica, esclusi i materiali inclusi in formazioni geologiche e trasformati in fossili.

2) Origine della materia prima

Il pellet di biomassa legnosa deve essere prodotto da biomassa non contaminata, così come stabilito dalla vigente normativa italiana – D. Lgs. 03/04/2006 n.152.

3) Modalità di confezionamento e di vendita

Il pellet viene venduto comunemente a peso (kg o t)

Rispetto alle modalità di confezionamento il pellet può essere commercializzato in:

- Sacchi di piccole dimensioni con peso comunemente compreso fra i 10 e i 15 kg
- Big bags di peso di circa 1 t
- Sfuso

H) CARBONE VEGETALE *

I) SUGHERO, ECC. *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

A) PESCE FRESCO E CONGELATO

1) Commercio all'ingrosso

La vendita di pesce fresco ha luogo, tanto a Pesaro quanto a Fano, attraverso l'organizzazione dei mercati all'ingrosso che funzionano secondo i propri regolamenti approvati dalle competenti Autorità. Sia a Pesaro che a Fano le vendite avvengono soltanto nel mercato nelle ore di vendita.

2) Confezionamento di prodotto ittico per la consegna al momento dello sbarco

Per il prodotto ittico (molluschi, gasteropodi, pesce) consegnato già confezionato, in sacchetti o cassette, al momento dello sbarco, è consuetudine consolidata considerare una presenza di acqua nel prodotto, al netto della tara, che incide sul peso dello stesso per un 10%.

3) Forme dell'asta

Attualmente la vendita dei prodotti ittici nei mercati all'ingrosso ha luogo con il sistema dell'asta discendente effettuata con apparecchiature elettroniche o con altri sistemi.

La maggior parte del prodotto commercializzato passa attraverso organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute. Alcuni prodotti massivi, quali le vongole (chamelea e longone), gasteropodi, mitili, pesce azzurro (sarde ed alici) sono commercializzati prevalentemente in aste private o stabilimenti autorizzati specializzati per i citati prodotti.

4) Intervento del commissionario astatore.

Il mercato ittico è gestito nei territori dei Comuni di Pesaro e di Fano ed è autorizzato dagli enti competenti.

B) CACCIAGIONE *

C) PELLI DA PELLICCERIA *

Cap. 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

A) MINERALI METALLIFERI *

B) MINERALI NON METALLIFERI *

Cap. 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO BRILLATO *

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE *

C) PASTE *

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Alcuni prodotti tipici della panetteria (maritozzi, cresciolina bianca ed al pomodoro) vengono venduti a pezzo anziché a peso

E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI *

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

G) PESCI PREPARATI *

H) PRODOTTI SURGELATI *

I) CONSERVE ALIMENTARI *

L) LATTE E DERIVATI *

M) OLIO DI OLIVA *

N) OLII GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI
E INDUSTRIALI *

O) OLII GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI
E INDUSTRIALI *

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE *

Q) VINI E VERMUT

1) Modo della contrattazione

I vini vengono venduti a quintale e il prezzo viene stabilito dietro assaggio alla cantina stessa o su campione.

I vini acquistati da rivenditori al minuto si contrattano in base a degustazione con garanzia del minimo di gradazione alcolica stabilito dalla legge.

Per le partite destinate fuori provincia, il prezzo viene fissato normalmente per grado alcolico, determinato sulla media delle analisi dei due gabinetti scelti dalle parti su campioni prelevati in partenza.

2) Pagamenti

I pagamenti dei vini, se non sono intercorsi patti speciali, s'intendono per contanti all'atto della consegna.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

3) Consegna

Le vendite dei vini s'intendono fatte, salvo patti contrari, per consegna a cantina del venditore su autocisterne o altro automezzo forniti dal compratore.

R) ALCOOL E LIQUORI *

S) BIRRA *

T) ACQUE MINERALI GASSOSE E GHIACCIO *

Cap. 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO *

Cap. 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

A) PELLI CONCIATE *

B) LAVORI IN PELLE E CUIOIO *

Cap. 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC. *

B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC. *

C) MAGLIERIA *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) CORDAMI *

Cap. 10

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

A) CAPPELLI *

B) VESTITI E BIANCHERIA *

C) CALZATURE *

D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI *

Cap. 11

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A) COMPENSATI *

B) MOBILI E INFISSI

1) Soggetti del contratto

La compravendita di mobili si pratica di solito tra produttore e commercianti, per lo più fuori provincia; raramente il produttore vende direttamente al privato. La vendita direttamente a privati è in uso prevalentemente nella produzione artigianale. Per le vendite i produttori si servono normalmente di agenti di commercio.

2) Trasporto

Il trasporto dei mobili avviene a carico del venditore o a carico dell'acquirente secondo gli accordi delle parti.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi

3) Imballo

I mobili vengono generalmente imballati in cartoni o cellophan; o per maggiore protezione con entrambi. L'imballo normalmente è gratuito.

4) Pagamento

Il pagamento si fa a contanti o a rate. Il pagamento in contanti comporta la concessione di sconti.

5) Conferimento di ordine

La proposta di ordine accettata, normalmente blocca il prezzo ed impegna entrambi i contraenti all'esecuzione dell'ordine alle condizioni stabilite.

6) Mobili costruiti con materiali diversi dal legno

Si intendono per mobili, ai fini della presente regolamentazione, anche quelli costruiti con materiali diversi dal legno.

C) CARRI DA STRADA *

D) LAVORI IN SUGHERO *

Cap. 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, OLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

A) CARTA E CARTONI *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) PRODOTTI TIPOGRAFICI

1) Ordinazioni

1 - L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori e rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende pattuito presso la sede dell'azienda grafica, in quanto l'ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all'approvazione dell'azienda grafica.

2 - La fornitura viene effettuata per merce resa a domicilio del cliente se "in loco" o a domicilio dell'azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio, il rischio e pericolo del viaggio.

2) Preventivi

1 - Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica, sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente, salvo i casi di particolare impegno o editoriali.

2 - I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

3 - I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni dalla data di spedizione o presentazione dell'offerta.

4 - I prezzi si intendono fatti per:

- a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio ben distinti ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
- c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

5 - Non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in più di quelle stabilite dal secondo capoverso dell'articolo 3;

b) il maggior costo per le lavorazioni che a causa del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie e la misura del soprapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;

c) le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

6 - I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc. quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivato e saranno conteggiati a parte.

7 - La consegna degli originali per esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.

8 - Il preventivo per la fornitura di volumi si fa a un tanto a facciata.

9 - Le facciate bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo di quelle piene di testo.

10 - L'azienda grafica non è tenuta ad anticipare fondi per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, affissi, ecc.; quando questo servizio viene richiesto e accordato, l'azienda ha diritto ad un compenso.

3) Esecuzione

1- L'azienda grafica garantisce la riproduzione delle tonalità degli originali a colori. Qualora ciò non fosse possibile è tenuta ad avvertire preventivamente il cliente, il quale, se accetta la bozza, solleva l'azienda da ogni responsabilità.

2 - Il committente ha diritto:

- "per i lavori editoriali", al ritiro di due copie di bozze in colonna e di due delle seconde bozze impaginate, intendendosi per bozze quelle ottenute con un apposito tirabozze per il correttore;

- "per i lavori commerciali" al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.

3 - L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa.

4 - Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate e si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

5 - Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, a modifiche non comunicate con la

restituzione delle bozze o comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa; ciò sempre che l'azienda grafica provveda ad avvertire tempestivamente il committente dell'inconveniente.

6 - Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine proporzionato alla mole e alla natura del lavoro; in caso di ritardo, l'azienda grafica è tenuta a diffidare il committente per la riconsegna. Se questi non adempie, senza giustificato motivo, dovrà corrispondere un compenso da valutare nella misura mensile dal 2 al 5% del valore del materiale impiegato.

7 - Comunque, trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito con la diffida, l'azienda grafica ha facoltà di procedere alla scomposizione del materiale lavorato o immobilizzato, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, del mancato guadagno, nonché delle spese di impianto e del relativo materiale, della carta e di quant'altro destinato al lavoro commesso, che restano a disposizione del cliente.

8 - Per lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

4) Modificazioni di lavoro

1- Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

2 - Per ogni lavoro grafico a colori, essendo la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc. precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modifiche, intendendosi le bozze a prove, presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori.

3 - Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia e flexografia, non si fa luogo alla presentazione della bozza o prova. Se richiesta, viene addebitata a parte.

4 - Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche di lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

5) Esecuzione di clichès e pellicole

1 – I clichès e le pellicole sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc. forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

2 – I clichès e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono proutari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

3 – I clichès, le pellicole e le composizioni originali dell'azienda grafica, anche se fatturati a parte, non si consegnano al committente; a sua richiesta possono venire conservati per eventuali ordini di ristampa. Trascorsi tre anni, senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto a un anno per i clichès.

6) Proprietà artistica

1 – Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno o bozzetto, di ogni confezione, ecc. da stamparsi in nero o a colori, resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto e pertanto detti modelli non possono, per nessun motivo, essere riprodotti da altro stabilimento poligrafico anche se con altri sistemi.

Lo stampatore ha su di essi ogni e qualsiasi diritto di proprietà artistica. L'eventuale consegna al committente degli originali del modello, disegno, bozzetto, confezione, ecc., con i relativi clichès, pellicole, ecc., non implica la cessazione del diritto di riproduzione salvo che per lavorazioni non inerenti all'attività dell'azienda grafica che li ha creati.

2 – La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre, implica per il committente stesso, garanzia del diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

7) Carta, Cartoni, Tele, ecc.

1 – La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono ammesse tolleranze in più o in meno nella seguente misura:

Per la carta in formati:

- sino al 6% per le carte del peso inferiore a 20 gr. per metro quadrato;

- sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
- sino all'8% per le carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate).

2 – Nel caso che la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità per eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, lo stampatore deve preventivamente informare il committente del tipo e delle caratteristiche della carta adatta alla buona riuscita del lavoro.

3 – Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento, a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

4 – Per quei lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non abbia anticipato l'importo dell'intera fornitura.

5 – Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

8) Quantitativi – Tolleranze

1 – I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al 10 per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta. Quando si tratti di opere costituite da più volumi, la percentuale di cui sopra dovrà essere espressamente pattuita.

2 – Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, debbono essere riservate ad enti o autorità sono a carico del committente.

3 – Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, per le forniture circa le tolleranze quantitative e qualitative valgono le norme di cui i produttori delle materie impiegate usano subordinare le loro vendite.

9) Stampa periodica

1 – I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per la durata di un anno, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.

2 – L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore di esigere l'importo della metà dei numeri che rimangono ancora da pubblicare nell'anno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno per la composizione inutilizzata e per le rimanenze di carta.

3 – Nei giornali e nella stampa periodica, le testate, le rubriche, la pubblicità fissa (come tale si considera questa costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni) sono stereotipate o incise a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente sono conteggiate a parte.

4 – Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell'inizio della composizione del numero successivo.

10) Termini di consegna.

1 – I termini di consegna si intendono sempre approssimativi.

2 – I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.) sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'azienda grafica.

3 – Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in temine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore

straordinarie, notturne e festive, comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.

4 – Se il cliente, avvertito della ultimazione dei lavori, non provvede al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e spese dello stesso. Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente, dovute a umidità, incendio, o altro.

11) Spese di trasporto, imballo, rischio, pericolo, ecc.

Se la consegna deve essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, che assume pure a suo carico il rischio e pericolo del viaggio.

12) Reclami

I reclami da parte del committente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

13) Pagamenti

1 – Il pagamento si intende convenuto in contanti a ricevimento della fattura.

2 – I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.

3 – Gli importi occorrenti per spese vive, quali spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, francobolli, affissioni, ecc., sono sempre corrisposti anticipatamente.

C) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

Prodotti sensibili per fotografia cinematografia e radiografia

1) Oggetto del contratto

Forma oggetto di contratto il materiale sensibile non impressionato.

2) Contestazioni – Controllo della qualità della merce

Nel caso di vizi della merce, il venditore deve sostituire quei prodotti che presentino difetti di fabbricazione, anche se già impressionati.

3) Materiale in lavorazione

I laboratori in genere, i commercianti e le case fabbricanti, che ricevono il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuarne lo sviluppo, la stampa, la inversione, ecc., sono responsabili dei danni e delle perdite nei modi e nei limiti stabiliti dal Codice Civile.

D) REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI

Vengono, per competenza, spostati al Titolo VII - Altri Usi – Cap.1 – Prestazioni varie d’opera e di servizi – Lettera F)

Cap. 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

A) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC. *

B) ALLUMINIO E SUE LEGHE *

C) RAME E SUE LEGHE *

D) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI *

E) ALTRI METALLI *

F) ROTTAMI DI METALLI VARI *

* Non è stata rilevata l’esistenza di usi.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI *

B) MEZZI DI TRASPORTO

Motocicli

1) Sistema di vendita

Per la vendita di motocicli la casa produttrice si avvale normalmente di concessionari. I concessionari praticano anche le vendite a rate con rilascio da parte degli acquirenti di effetti cambiari.

2) Garanzia

Per ogni macchina si rilascia un certificato di garanzia per i vizi e difetti di funzionamento, fatta eccezione per la parte elettrica e per le gomme. Il termine di garanzia è di sei mesi dal contratto di vendita tra produttore o concessionario privato.

3) Pagamento

Per i pagamenti rateali si convengono termini vari con massimi fino a 18 mesi.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI
MINERALI NON METALLIFERI**

A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E
SINTETICHE *

B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO *

C) CALCE, CEMENTO E GESSO *

D) MATERIALE DA COSTRUZIONE

1) Modi e forme di contrattazione

Nel commercio dei materiali da costruzione le contrattazioni avvengono verbalmente, ma sono eseguite da conferma a mezzo lettera impegnativa.

2) Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la fornitura di materiale da costruzione.

Tali forniture avvengono:

- 1 – a numero per i mattoni pieni e forati, tegole, coppi e pezzi speciali;
- 2 – a metro quadrato per i tavelloni, i solai, le marmette, le campiggiane, maioliche e il materiale da pavimento e rivestimento in genere;
- 3 – a peso per la ghiaia, la sabbia, il pietrisco, gli inerti in genere e il pietrame da muro;
- 4 – a peso per il cemento, la calce idrata in polvere secca, la calce in grassello, il gesso ed il ferro;
- 5 – al metro lineare e sezioni, esclusi i pezzi speciali, per tubi di cemento di gress, di terracotta, e simili.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

1) Imballaggi

Gli imballaggi relativi al materiale da costruzione, non sono compresi nel prezzo della merce e vengono addebitati a parte, salvo patto contrario.

4) Verifica del peso e della qualità

Il peso è quello risultante dalle bolle di consegna. La verifica del peso viene fatta alla consegna mentre per la verifica della qualità gli eventuali reclami per i vizi rilevabili a prima vista debbono essere avanzati entro 8 giorni dal ricevimento.

5) Spese di trasporto, facchinaggio e pesatura

Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente e possono essere comprese nel prezzo della merce o addebitate a parte.

Le spese di facchinaggio per il carico sui mezzi di trasporto sono a carico del venditore, quelle per lo scarico gravano sul cliente.

Le spese dell'eventuale pesatura, quando non sia richiesta dal venditore sono a carico dell'acquirente.

E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE

Ceramica

1) Forma del contratto

Le contrattazioni si fanno verbalmente o mediante copia di commissione.

2) Oggetto del contratto

Gli articoli di ceramica si contrattano a pezzo.

3) Imballaggio e trasporto

Le spese di imballaggio, che vengono conteggiate a parte, sono a carico del compratore, come pure quelle di trasporto e quelle eventuali di assicurazione, salvo patti contrari.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

4) Reclami

Non risultano termini consuetudinari per i reclami circa i vizi e rottura della merce.

F) LAVORI DI VETRO E FLOAT *

Cap. 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

A) CONCIMI CHIMICI *

B) ANTICRITTOGAMICI *

C) SAPONI, GLICERINE, PROFUMERIA *

D) PRODOTTI FARMACEUTICI *

E) COLORI E VERNICI *

F) MATERIE PLASTICHE *

G) DERIVATI DELLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE *

H) GAS TECNICI, COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

1) Consegna delle bombole

La bombola viene consegnata gratuitamente o al concessionario o al rivenditore, i quali curano la consegna della bombola all' esercente ed il ritiro dei vuoti.

Nel commercio al minuto dei g.p.l. è il dettagliante che cura la consegna, la messa in opera ed il ritiro dei vuoti al domicilio del cliente.

2) Verifica delle bombole

Per le bombole di gas liquido (g.p.l.) la verifica della tenuta dei recipienti stessi avviene al momento della loro messa in uso.

* Non è stata rilevata l' esistenza di usi.

3) Reclami – Ritorno della merce

In tutte le fasi della commercializzazione di bombole di gas liquido (g.p.l.) gli acquirenti che dovessero riscontrare difetti, perdite o differenze di peso, hanno il diritto di ottenere la sostituzione delle stesse, senza addebito del contenuto eventualmente utilizzato.

Prodotti confezioni tipo “spray”

1) Reclami – Ritorno della merce

Per i prodotti confezionati tipo “spray” (insetticida, deodoranti, lacche per capelli, cere per pavimenti e per mobili, ecc.) l’eventuale difetto che dovesse impedire l’integrale utilizzazione del contenuto dà diritto alla sostituzione della bombola, senza addebito dell’eventuale prodotto utilizzato.

Cap. 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA *

Cap. 18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE *

* Non è stata rilevata l’esistenza di usi.

TITOLO SESTO

**CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE
VALORI**

Cap. 1

USI BANCARI

Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530, Cod. civ.)

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ. alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di commercio internazionale, e contenuti nella pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (Raccolta Usi Uniformi – NUU600).

(per il resto le attività bancarie sono completamente soggette a norme e regolamenti)

USI IN MATERIA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Vengono riportati in appendice, in quanto trattasi di usi negoziali.

Cap. 2

USI DELLE ASSICURAZIONI *

Cap. 3

USI DELLE BORSE VALORI *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO SETTIMO

ALTRI USI

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

A) USI IN MATERIA DI TURISMO

1) Prenotazione senza caparra

La prenotazione del servizio di sola camera comporta che il cliente, salvo diversa pattuizione, inizi il soggiorno occupando la camera assegnatagli entro le ore 23,00 del giorno indicato come arrivo nella prenotazione.

La prenotazione relativa al trattamento di pensione comporta l'occupazione della camera assegnata entro le ore 24,00 del giorno indicato come arrivo nella prenotazione.

Il ritardato arrivo non esime dal versamento del prezzo per la prestazione prenotata e non usufruita.

Se entro tali termini il cliente non arriva né dà conferma della prenotazione questa si intende annullata e l'albergatore è sciolto da ogni impegno.

2) Caparra

Costituisce prova documentale dell'avvenuta conferma della prenotazione e dà luogo, generalmente, al versamento di un importo pari a quello della prestazione prenotata per almeno tre giorni. Ha natura confirmatoria per l'albergatore, ha invece valore penitenziale per il cliente nel senso che ove la disdetta del contratto non sia intervenuta almeno trenta giorni prima dell'inizio della prestazione essa s'intende perduta.

3) Rinuncia

Il cliente che lascia l'albergo o la pensione prima del termine convenuto è obbligato a risarcire l'albergatore del danno subito, pagandogli, in mancanza di caparra o di diversa pattuizione, il prezzo della tariffa di pernottamento per tre giorni.

4) Inadempienza dell'albergatore

Se il cliente si presenta entro il termine suddetto e non trova disponibile la camera prenotata ha diritto che l'albergatore gli procuri altra sistemazione in albergo o pensione di uguale categoria o, in mancanza, in servizio di categoria superiore.

La differenza dell'eventuale maggiore prezzo è a carico dell'albergatore.
Se il cliente all'arrivo trova che l'ubicazione, le attrezzature e le caratteristiche dell'esercizio non sono apprezzabilmente corrispondenti a quelle promesse e indicate con illustrazioni o scritti, ha diritto di lasciare l'albergo e di essere indennizzato dall'albergatore.
Ove non vi sia stato versamento di caparra, l'indennizzo consiste in una somma non superiore al 10 per cento del totale della spesa prevista per l'intero periodo prenotato e per il numero dei componenti la prenotazione stessa.

5) "Mezza pensione"

Per trattamento di "mezza pensione", s'intende la somma delle prestazioni di alloggio, prima colazione e di una delle due somministrazioni dei pasti principali (pranzo o cena). Il prezzo della mezza pensione, che non include le bevande, risulta – generalmente – ridotto rispetto alla tariffa di pensione di almeno un 10%.

6) Dizione vista mare, fronte mare, direttamente sulla spiaggia o direttamente sul mare.

Si usa la dizione "vista mare" quando la camera ha finestre o balconi da cui si possa comunque vedere il mare.

La dizione "fronte mare" sta, invece, ad indicare camera con diretto prospetto sul mare.

La dizione "direttamente sulla spiaggia o direttamente sul mare" infine, sta ad indicare che l'ubicazione dell'esercizio alberghiero è contigua all'arenile senza necessità di attraversamento di passaggi pubblici.

Con la dizione "camera con servizi privati" s'intende che una camera è provvista quanto meno, di doccia o vasca, wc. e lavabo. Per "giardino" s'intende che l'esercizio dispone di un'area verde con attrezzature atte alla sosta e allo svago degli ospiti, per almeno il 50% della capacità ricettiva dell'esercizio.

La dizione "parcheggio privato" indica la possibilità di sistemazione, in area annessa all'esercizio, per un numero di macchine pari ad un terzo del numero delle camere di cui dispone.

L'indicazione "telefono" può essere utilizzata solo se almeno un terzo delle camere è dotata di telefono abilitato per chiamate esterne dirette o indirette.

7) Pensione

Per trattamento di pensione si intende la somma dell'alloggio della prima e della seconda colazione e del pranzo.

Nel prezzo della pensione non sono mai comprese le bevande.

La prenotazione di pensione, in mancanza di diversa pattuizione impegna i clienti per un periodo di almeno tre giorni.

Per periodi di soggiorno inferiori a tre giorni si applicano distintamente i prezzi della camera e quelli di ogni altra prestazione.

I pasti cui il cliente ha diritto nel giorno dell'arrivo e non consumati possono essere serviti il giorno della partenza senza maggiorazioni di prezzo e, a richiesta anche con cestino viaggio. I pasti non consumati per qualsiasi ragione in altri giorni del periodo prenotato non hanno diritto a riduzioni di prezzo a favore del cliente. I pasti devono essere di norma, consumati negli appositi locali dell'albergo o pensione nelle ore indicate dall'albergatore. Quelli consumati in altre ore o in altri locali danno diritto all'albergatore di chiedere un supplemento. La giornata di prenotazione inizia alle ore 12.

8) Altre norme per il solo alloggio

La giornata di prenotazione inizia alle ore 12.

Terminato il periodo di prenotazione la camera, se non è stato convenuto altrimenti, deve essere lasciata libera alle ore 10,00. Decorso tale periodo in caso di inadempienza da parte del cliente il contratto si intende tacitamente rinnovato.

9) Animali

E' facoltà dell'albergatore rifiutare animali, anche se domestici; se accettati, non potranno essere ammessi nelle sale comuni.

10) Bevande d'uso

Qualora prevista, la dizione "bevande d'uso" sia nella terminologia alberghiera che nella ristorazione, intende la somministrazione ai pasti di un 1/4 di litro di vino comune e 1/2 litro di acqua minerale a persona.

11) Riduzione bambini

La dicitura “riduzione bambini” o similare si intende applicabile, salvo diverse pattuizioni, per i bambini alloggiati in camera con almeno due adulti.

12) Locazione estiva nei centri balneari

a) Oggetto della locazione

Nella locazione degli appartamenti sono compresi: il mobilio, le batterie da cucina, le stoviglie, la posateria, la fornitura dell’acqua, della luce e del gas (esclusi la biancheria ed i costi del consumo dell’acqua, della luce e del gas):

b) Modalità del contratto

Le locazioni sono pattuite anche a mezzo di incaricato. Salvo pattuizione contraria gli appartamenti non potranno essere occupati da un numero di persone superiore ai posti letto previsti per l’alloggio.

c) Pagamento

Concluso l’affare, l’inquilino versa un acconto-prezzo pari a circa un terzo dell’importo totale. Il saldo dell’importo relativo alla locazione viene versato al proprietario (o all’agenzia) solo al momento della presa visione da parte dell’inquilino, con possibilità di risolvere il contratto (senza ripetizione della caparra) qualora le caratteristiche e le dotazioni (mobilio in particolare) dell’appartamento siano significativamente difformi a quelle promesse o indicate con illustrazioni e scritti. Il proprietario o il titolare dell’agenzia possono offrire una soluzione alternativa di pari o superiore livello (resta a loro carico l’eventuale sovrapprezzo) che il cliente si riserverà o meno di accettare.

In caso di mancata locazione per rinuncia o impossibilità da parte del cliente annunciata almeno 40 gg. prima dell’inizio del contratto, quest’ultimo è tenuto al pagamento dell’intero importo solo se il proprietario o il titolare di agenzia, dimostrino inconfutabilmente di non aver potuto affittare ad altri. In caso contrario nulla è più dovuto al precedente contraente.

d) Durata

In mancanza di espressa pattuizione, la locazione “per stagione balneare” si intende per il periodo 1 giugno-30 settembre.

Il diritto di occupazione dell’alloggio avrà inizio, salvo accordo contrario, alle ore 12 del primo giorno indicato nel contratto e terminerà alle ore 12 dell’ultimo giorno fissato per la locazione.

B) LAVATURA, PULITURA A SECCO E UMIDO, TINTURA DI
ABITI, INDUMENTI, BIANCHERIA, PELLI E RENNA, ECC.
RAPPORTI TRA LAVANDERIE, TINTORIE E PRIVATI

1) Consegna degli oggetti

La ditta, all'atto della consegna degli oggetti, deve rilasciare al committente una ricevuta, dalla quale risulta chiaramente anche il lavoro da eseguirsi e il termine per la riconsegna.

La ricevuta costituisce documento indispensabile per il ritiro degli oggetti lavorati.

La ditta non è tenuta all'accertamento dell'identità della persona che si presenti per ritirare gli oggetti esibendo la ricevuta, salvo che di essa il committente non abbia comunicato tempestivamente lo smarrimento o il subito furto.

2) Responsabilità della ditta lavoratrice

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La ditta non risponde:

- a) della riuscita della lavorazione e della conservazione degli oggetti che, seppure non apparentemente, risultino già deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso o da altre cause simili;
- b) di raccorciamento, pieghe, deformazioni che si verifichino per la natura del tessuto o per il difetto delle fibre o per vizi di confezione su stoffe tinte e/o lavate;
- c) del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati;
- d) del deterioramento degli oggetti puliti o tinti confezionati con fibre sintetiche senza che ciò sia stato reso noto dal cliente e senza che sia facilmente riconoscibile dalla ditta.

La ditta, inoltre, declina ogni responsabilità per danni subiti dai capi privi dell'etichetta indicante la composizione dei tessuti, prevista dalla legge n. 883 del 26-11-1973 e successive modifiche.

La ditta può sempre recedere dal contratto se, da un migliore esame degli oggetti, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Qualora comunque venga segnalato al cliente il mancato buon esito per mancanza di etichetta sul capo o per incerta natura del tessuto, nel momento

in cui il tinto lavandaio decida di effettuare la prestazione resta responsabile del buon fine della sua prestazione. Resta salvo il caso in cui il tinto lavandaio dichiari preventivamente in maniera esplicita il cattivo esito della prestazione. Quando la lavorazione è fatta a rischio del cliente, dovrà farsene espressa menzione nella ricevuta.

3) Tintura secondo campione

La ditta non garantisce la perfetta riuscita della tonalità del colore richiesto.

4) Riconsegna degli oggetti

Per la riconsegna degli oggetti al committente è ammessa la tolleranza a favore della ditta di un ulteriore periodo pari a quello originariamente stabilito.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di novanta giorni da quello indicato per la riconsegna. Detto termine va obbligatoriamente pubblicizzato con menzione sulla ricevuta o affissione di cartello in luogo ben visibile al momento del deposito dei capi. Decorso i novanta giorni, la ditta non risponde del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini.

Inoltre, decorso il termine di un anno dalla consegna, la ditta non risponde dello smarrimento, furto, distruzione dell'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini.

5) Smarrimento degli oggetti

Gli oggetti non reperibili alla scadenza del termine di riconsegna non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dalla richiesta fatta dal committente.

6) Risarcimento danni

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, derivanti da sua colpa. Il risarcimento è corrisposto in ragione del valore effettivo, tenuto conto dello stato dei capi smarriti o deteriorati, al momento della consegna. La tintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

La ditta per i capi in renna e in pelle non è responsabile dei danni che dovessero verificarsi durante la lavorazione per cause relative a conce e tinture difettose e per vizi di confezione.

Qualora il capo, dopo la pulitura, presentasse differenza di colore per le cause di cui sopra e necessitasse di un ritocco, la ditta non è responsabile della non perfetta corrispondenza con il colore iniziale.

C) LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE E TINTORIE

1) Rapporti tra industriali ed esercenti

Nei rapporti tra lavanderie e tintorie propriamente dette e altri esercenti che non eseguano le lavorazioni in laboratori propri si applicano le norme di cui agli articoli B. 1,2,3.

L'art. B. 4 è modificato nel modo seguente:

il termine per la riconsegna è di due giorni per il lavaggio a secco, di cinque per il lavaggio chimico e di dieci per la tintura.

Quando esigenze tecniche richiedano termini più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

Non si risponde della merce non reclamata dopo centottanta giorni dalla data della commissione.

I reclami non sono ammessi dopo una, anche parziale, smacchiatura.

Al termine di giorni novanta di cui all'art. B.5 è sostituito il termine di giorni trenta.

L'art. B.6 si applica integrato dal seguente comma:

L'industriale ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di persona di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra l'esercente e il privato proprietario dell'indumento perduto o deteriorato.

D) LAVATURA DI BIANCHERIA RAPPORTI TRA LAVANDERIE E PRIVATI

1) Ritiro e consegna

Gli indumenti da lavare sono ritirati dal domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o la indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare valore.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

2) Responsabilità e risarcimento danni

Si applicano le disposizioni di cui all'art. B.6 con i limiti di responsabilità indicati all'art. B. 2.

3) Smarrimento degli oggetti

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo un turno di ritiro e di consegna.

E) LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE

1) Ritiro della biancheria

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata, presso il domicilio del committente, da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale lascia una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

2) Biancheria e indumenti di particolare valore.

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia la biancheria e gli indumenti di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi responsabilità.

3) Responsabilità della lavanderia

La lavanderia deve eseguire il lavoro commesso a regola d'arte.

La lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione di biancheria di tessuti misti raion e sintetici, nonché degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da eccessivo uso, da sudore o altro agente. La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide.

La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. E.1, salvo che il committente non abbia comunicato tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

4) Riconsegna

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza la restituzione della distinta ricevuta di cui all'art. E.1.

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengono eseguite dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro due mesi dalla loro consegna. Trascorso detto termine, la lavanderia non è responsabile di eventuali deterioramenti della biancheria in giacenza.

5) Termini della riconsegna

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente. Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

6) Verifica

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorso un turno di presa e riconsegna.

7) Smarrimento degli oggetti

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'art. E. 5 non si considera smarrito prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta fatta dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

8) Risarcimento dei danni

Si applicano le disposizioni di cui all'art. D.2.

F) REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI

1) La proprietà e il possesso dei negativi fotografici dovranno essere preventivamente concordati tra le parti. In caso di mancato accordo, i negativi ed i materiali da riproduzione restano in possesso e si intendono di proprietà del fotografo salvo le limitazioni d'uso consentite dalla legge.

2) Negativi

Per i servizi fotografici eseguiti sia in studio che a domicilio, è uso generale non consegnare al cliente il negativo del servizio stesso che non viene distrutto ma conservato in archivio per almeno 5 anni.

3) Sviluppo del materiale

Se le fotografie sono eseguite dal fotografo si usa sviluppare provini e dare al cliente la facoltà di scelta.

Se le fotografie sono invece eseguite dal cliente e risultano riuscite male, per incompetenza dello stesso, debbono essere sempre ritirate.

4) Termini di consegna

I termini di consegna si intendono approssimativi, salvo particolari accordi.

5) Esecuzione di foto tessera

Quando si richiede una foto tessera, si eseguono n. 4 copie e quindi il contratto e relativo prezzo si riferiscono sempre, tacitamente, a tale numero di copie.

Cap. 2

USI MARITTIMI

A) SBARCO ED IMBARCO DI MERCI

1) Operazioni di carico e scarico

Il lavoro delle operazioni di carico e scarico viene eseguito a spese delle ditte proprietarie delle merci o loro rappresentanti con personale autorizzato ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

L'equipaggio non ha obbligo di prestarsi; se si presta viene pagato.

Il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Qualora la merce sia in sacchi, la tagliatura o slegatura e vuotatura dei medesimi, se richieste, si effettuano a spese del caricatore all'imbarco o del ricevitore allo sbarco.

La merce da imbarcarsi deve essere portata sulla banchina di ormeggio in tempo utile sull'ora di inizio delle stallie. Le spese ed il rischio della custodia della merce fino al momento della consegna al vettore sono a carico del caricatore.

2) Orario

Le operazioni di imbarco e di sbarco delle merci in genere vengono eseguite durante l'orario prescritto dalla Dogana ed anche fuori detto orario su preventiva autorizzazione della dogana stessa.

3) Turni di carico e scarico

E' consuetudine continuare il turno di carico e scarico quando si tratta di natanti per conto della stessa ditta anche se cambia il tipo di merce. L'ordine di turno per eseguire le operazioni di carico e scarico è regolato in base alla prontezza della nave e del carico.

B) STALLIE E CONTROSTALLIE

1) Stallie: decorrenza e termini

Per i piroscafi e motonavi superiori a 300 tonnellate di portata le stallie decorrono dalle ore 13 del giorno stesso se la nave giunge di fronte al porto nelle ore antimeridiane, e dalle ore 8 della mattina seguente se e in libera pratica nelle ore pomeridiane sempre che la lettera di prontezza arrivi nelle ore di ufficio alle ditte interessate.

La quantità di carico per ogni giornata lavorativa è calcolata per i piroscafi e per le merci pesanti, in ragione di tonnellate 250 per ogni boccaporto, e per le merci voluminose in ragione di 200 tonnellate per boccaporto.

2) Controstallie: decorrenza e termini

Decorso i giorni di stalla si entra nel diritto di controstallia, che ha immediata decorrenza dal termine delle stallie e che viene pagato a giornate correnti in misura variabile a seconda degli accordi speciali intercorsi tra armatore e caricatore e più precisamente dalle clausole indicate nel contratto di noleggio. Le frazioni di giorni si conteggiano a ore.

3) Controstallie straordinarie

Decorso il termine normale di controstallia incominciano a decorrere le controstallie straordinarie per le quali è dovuto alla nave, giorno per giorno corrente, un compenso nella misura stabilita dal contratto di noleggio.

4) Pesatura

La spesa di pesatura è a carico del caricatore per le merci in partenza e del ricevitore per le merci in arrivo.

Le operazioni di pesatura di carichi di massa eseguite sui ponti a bilico autorizzati dalla dogana e con altri mezzi meccanici posti sugli aspiratori o sotto bordo, che siano anch'essi autorizzati dalla dogana in ogni caso entro l'ambito portuale.

1) Apertura e chiusura dei boccaporti

Tutte le aperture e chiusure dei boccaporti sono a carico della nave.

C) PORTI E ORMEGGI *

D) CALI

Calo stradale

L'abbuono per il calo stradale dei cereali caricati a rinfusa è dell'1 e mezzo per cento; per il grano in sacchi e per gli altri cereali è dell'1 per cento. Per i carboni è dell'1 per cento.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) NOLI

Il nolo è guadagnato alla firma della polizza di carico e viene pagato secondo quanto stabilito dal contratto di noleggio o prima dell'inizio della discarica al cambio U.I.C. della data della polizza di carico.

I noli per merci in partenza si pagano al cambio ufficiale del giorno in cui ha avuto termine la caricazione al rilascio della polizza di carico.

F) CLAUSOLE SPECIALI

Usi e consuetudini delle classi pescherecce di Pesaro e Fano

Sistema di retribuzione

Le retribuzioni dei pescatori, per il lavoro di pesca propriamente detto, sono fissate con il sistema di partecipazione agli utili detto "alla parte".

Per tutto il resto vale in materia l'accordo contrattuale nazionale fra le categorie interessate integrato da accordi locali.

G) TEMPI DI PESCA

Nella provincia, le imbarcazioni che praticano la pesca a strascico e volante, limitano a 4 i giorni di pesca settimanale, sui totali 5 massimi consentiti dalla legge.

Cap. 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI *

Cap. 4

USI NEI TRASPORTI AEREI *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA *

Cap. 6

USI NELLE OPERE D'ARTE E DI ANTIQUARIATO *

Cap. 7

USI NELLA ZINCATURA A CALDO DELL'ACCIAIO

1) Contrattazione

L'ordine di esecuzione del lavoro significa accettazione da parte del cliente delle condizioni generali di fornitura, purché portate a sua conoscenza.

2) Prezzi

I prezzi riguardano esclusivamente le operazioni di zincatura, rimanendo escluse tutte le spese accessorie quali: trasporti, consegne, imballaggi, tasse, ecc., salvo stipulazioni contrarie.

Qualora la qualità dell'acciaio da zincare o l'aspetto superficiale del pezzo da trattare varii da una fornitura all'altra, il prezzo di zincatura può subire delle variazioni rispetto al prezzo base stabilito.

I prezzi dati senza che lo zincatore abbia preso visione del materiale da lavorare si intendono indicativi.

Eventuali variazioni di prezzi, rispetto a quelli indicati in linea di massima, debbono essere pattuiti all'atto della consegna del materiale e comunque prima dell'esecuzione del lavoro.

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Per i manufatti di forma e di qualità fuori del normale, per i quali lo zincatore, d'accordo col cliente, decida di effettuare il lavoro a consuntivo, il cliente stesso dovrà accettare i prezzi che verranno fatturati, purché non differiscano eccessivamente da quelli approssimativamente indicati.

In assenza di precisazioni da parte del cliente sull'acciaio di base e nel caso che questo presenti caratteristiche di particolari reattività con lo zinco che provochino rivestimenti con spessori superiori alla norma (Norma UNI 5744), salvo diverse pattuizioni scritte, lo zincatore ha il diritto di aumentare il prezzo di fatturazione in misura pari al maggior costo sostenuto per lo zinco applicato.

Tutte le contestazioni sui prezzi indicati devono essere fatte prima dell'esecuzione del lavoro corrispondente. I prezzi si intendono riferiti alla singola partita o serie di materiali da trattare. Partite di materiali inferiori a Kg 1.000 saranno fatturate esclusivamente a consuntivo anche se i pezzi costituenti la partita sono simili o uguali a quelli di quantitativi precedenti di peso complessivo maggiore.

3) Termine di consegna

I termini di consegna sono da rispettare secondo gli accordi intercorsi. Cause di forza maggiore non coinvolgono la responsabilità dello zincatore, come pure particolari difficoltà non prevedibili che dovessero verificarsi durante la lavorazione del materiale da zincare.

I ritardi giustificati dai motivi di cui sopra non potranno dare luogo ad un rifiuto di ritiro del materiale.

Quando il materiale zincato non viene ritirato dal cliente nel termine di un mese dopo l'avviso di merce pronta, verrà fatturato in più un costo di magazzinaggio.

4) Trasporti

In generale le condizioni di lavorazione si intendono per materiale consegnato e ripreso nello stabilimento dello zincatore, da parte del cliente. Dovranno essere predisposti i carichi, in modo che lo scarico presso lo zincatore possa essere effettuato con mezzi meccanici. Salvo patto contrario, le consegne da parte del cliente saranno fatte franco di porto su autocarro.

Imballaggio: salvo patto contrario, il cliente dovrà consegnare il materiale convenientemente imballato onde evitare ogni possibile deterioramento per il trasporto, indicando il tipo di imballo sulla bolla di consegna.

Gli imballaggi dovranno essere riutilizzabili per il ritorno dei materiali zincati.

I materiali viaggiano a rischio e pericolo del cliente qualunque sia il tipo di imballo o il mezzo di trasporto. Il cliente dovrà, all'arrivo del materiale zincato, effettuare il controllo del peso e della quantità in relazione a quanto indicato nella bolla di consegna in possesso del trasportatore e formulare eventualmente le sue riserve presso il trasportatore, senza che ciò possa giustificare il ritardo nel pagamento delle fatture della zincatura.

Salvo accordi particolari, i trasporti sono di competenza e responsabilità del cliente. Di conseguenza il materiale zincato viene caricato sul mezzo di trasporto da un addetto dello zincaturificio con mezzo meccanico; sarà cura e responsabilità del trasportatore sistemare e fissare il materiale nel modo più opportuno.

Nel caso che il trasporto sia pagato dallo zincatore per conto del cliente, questi dovrà prontamente effettuare il rimborso.

5) Responsabilità dello zincatore dopo l'esecuzione del lavoro.

I pezzi trattati dovranno essere controllati entro otto giorni dalla consegna del materiale e, comunque, entro un mese dall'avviso di merce pronta in stabilimento e, in ogni caso, prima della loro utilizzazione o montaggio.

Dopo tale termine nessun reclamo sarà accettato salvo per difetti del rivestimento o del trattamento non visibili al momento del ricevimento.

6) Responsabilità e controlli

Nei casi che l'ordine preveda che lo zincatore debba rispondere del deterioramento o della perdita dei pezzi, il rimborso sarà limitato al valore del metallo allo stato di semi-prodotto, a meno che il cliente non abbia fatto conoscere per iscritto allo zincatore, prima che questi formuli il prezzo di zincatura, il valore dei pezzi da zincare e, se del caso, le condizioni eccezionali d'esecuzione (tolleranza, ecc.).

La responsabilità dello zincatore è esclusa quando un difetto del materiale fornito non è visibile prima o durante l'operazione di zincatura. Ugualmente la responsabilità è esclusa in caso di difetto dovuto sia alla forma dei pezzi, sia un trattamento particolare richiesto dalla tipologia del manufatto, sia per una utilizzazione impropria dei pezzi zincati.

Se il materiale consegnato allo zincatore ha difetti nascosti e si è rovinato o deteriorato in seguito alla sua cattiva qualità, il valore della lavorazione o del rivestimento effettuato dallo zincatore sarà a carico del cliente.

7) Verifica

Nessuna prova di verifica relativa all'esecuzione può essere fatta dopo il montaggio dei pezzi, poiché in tal caso essi si ritengono come già accertati dal cliente.

8) Reclami

Un reclamo non autorizza il cliente ad effettuare o fare effettuare ad un terzo il rifacimento dei pezzi difettosi, senza autorizzazione dello zincatore. Lo zincatore provvederà, d'accordo con il cliente, al ripristino del rivestimento dei pezzi difettosi.

Il cliente deve, nel passare l'ordine, indicare per iscritto particolari condizioni di utilizzazione del rivestimento o del trattamento; in mancanza di ciò lo zincatore sarà responsabile soltanto della buona esecuzione del rivestimento.

9) Condizioni di pagamento

Le modalità di pagamento vengono stabilite all'atto della stipula del contratto.

Ogni ritardo di pagamento implica spese e interessi a carico del cliente.

10) Condizioni complementari e particolari

I prezzi si riferiscono al peso del dopo zincatura.

Essi si riferiscono a materiale greggio, ossia non particolarmente ossidato o vaiolato o verniciato in tutto o in parte, oppure oleato eccessivamente o precedentemente zincato.

Per le operazioni supplementari, volte ad eliminare le condizioni sopra dette, verrà addebitato al cliente un prezzo a parte.

Eguale le operazioni di lavorazione meccanica (foratura, applicazione di sfiati d'aria, anelli di aggancio, ecc.) che si rendessero necessarie per

l'esecuzione della zincatura in bagno di zinco fuso, saranno fatturate a parte.

Lo zincatore si impegna ad eseguire la zincatura a caldo secondo le norme UNI 5744/66 che derivano dalle specificazioni ISO (Organizzazione Internazionale di Normalizzazione) R. 1461, alle quali queste condizioni complementari fanno riferimento per le prove di collaudo. Tutte le specificazioni o capitolati diversi dalle norme sopra riferite dovranno essere concordati preventivamente tra zincatore e cliente. Lo zincatore è tenuto ad avvertire il cliente della possibilità che i materiali da lavorare subiscano mutamenti delle proprietà, deformazioni o fessurazioni durante il processo di zincatura, a condizione che tali fenomeni siano tecnicamente prevedibili. Ove abbia avvertito il cliente e nel caso in cui i suddetti fenomeni siano imprevedibili, lo zincatore non è responsabile dei suddetti inconvenienti.

11) Collaudi

Se un collaudo dei materiali zincati a caldo è richiesto dal cliente, tale collaudo deve normalmente aver luogo nello stabilimento di zincatura.

APPENDICE

1) TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI *

* Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

2)USI NEGOZIALI

USI NEGOZIALI IN TEMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE NELLA PRATICA DELLE SOCIETÀ OPERANTI NELLA ZONA

Art. 1 – Definizione

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2 – Scelta del fornitore

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e il suo funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore, tiene altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 3 – Forma del contratto

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

Art. 4 – Ordinazione del bene

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 5 – Consegna

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta ad apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

Art. 6 – Legittimazione attiva dell'utilizzatore

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 7 – Corrispettivo

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi. Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 8 – Utilizzazione del bene

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:
provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da essi derivanti;
provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

Art. 9 – Identificazione del bene

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza del contratto di locazione finanziaria.

Art. 10 – Assicurazione

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Il valore assicurato può essere diminuito anno per anno fino a copertura delle rate a scadere.

Art. 11 – Perdita parziale o totale del bene

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 12 – Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 13 – Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:
acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

(seguono usi negoziali)

2) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

(le percentuali non indicano né un minimo né un massimo).

Compravendita e Locazione Immobiliare

Attività	Decennio 2000 - 2009	
	Dal compratore	Dal venditore
A) Compravendita		
1) Compravendite di immobili urbani e rustici	2-3%	2-3%
2) Permute immobiliari: sul bene di maggior valore	2-3%	2-3%
3) Cessione di esercizi commerciali in blocco avviamenti, scorte, ecc.)	3%	3%
B) Locazioni	Dal conduttore	Dal locatore
1) Fondi rustici e ville con fondi rustici: sul canone di affitto del primo anno.	10%	10%
2) Locazione stagionale di ville ed appartamenti ammobiliati (sul canone dell'intero periodo locativo).	10%	10%

Attività	Decennio 2000 - 2009	
B) Locazioni	Dal conduttore	Dal locatore
3) Locazioni transitorie di ville ed appartamenti ammobiliati (sul canone dell'intero periodo locativo).	10%	10%
4) Camere ammobiliate (sull'importo del primo mese d'affitto).	10%	10%
5) Fabbricati in genere (negozi, magazzini, capannoni industriali ed artigianali, ecc.).	una mensilità	una mensilità
6) Ville, appartamenti ed altri locali abitativi senza mobilio.	una mensilità	una mensilità
7) Locazioni di aziende (negozi, stabilimenti, alberghi, esercizi pubblici).	una mensilità	una mensilità

Altre compravendite

Attività	Decennio 2000 - 2009	
	Dal compratore	Dal venditore
1) Bestiame:		
Tori e torelli	A capo da concordare fra le parti	
Buoi e vacche da lavoro	A capo da concordare fra le parti	
Vacche lattifere	A capo da concordare fra le parti	
Vacche da macello	A capo da concordare fra le parti	
Manzi da macello	A capo da concordare fra le parti	
Vitelli oltre i 2 quintali	A capo da concordare fra le parti	
Vitelli sotto i due quintali	A capo da concordare fra le parti	
Vitelli da latte	A capo da concordare fra le parti	
Agnelli e capretti	A capo da concordare fra le parti	
Castrati, pecore e capre	A capo da concordare fra le parti	
Maiali adulti per l'ingrasso	A capo da concordare fra le parti	
Maiali adulti per macello	A capo da concordare fra le parti	
Maiali lattonzoli	A capo da concordare fra le parti	
Asini	A capo da concordare fra le parti	
Cavalli e muli da lavoro	A capo da concordare fra le parti	
Equini da macello	A capo da concordare fra le parti	
Puledri (asini e cavalli)	A capo da concordare fra le parti	
Cavalli da corsa e di lusso	1,00 %	1,00 %
2) Prodotti agricoli e alimentari		
Grano	0,55 %	0,75 %
Granoturco	0,75 %	0,75 %
Avena e segala	0,50 %	0,50 %
Farina	0,50 %	0,50 %
Cascami di frumento o crusca in	0,50 %	0,50 %
Sementi da prato	0,50 %	0,50 %
Fieno in genere	0,50 %	0,50 %
Paglia e strame	0,50 %	0,50 %
Fagioli e legumi	0,50 %	0,50 %
Patate	1,00 %	1,00 %

Attività	Decennio 2000 - 2009	
	Dal compratore	Dal venditore
Compravendita		
Formaggio pecorino	1,50 %	1,50 %
Olio di oliva	1,00 %	1,00 %
Olio di semi in genere	1,00 %	1,00 %
Vino comune	1,00%	1,00%
Uva da pigiare	0,50%	0,50%
3) Frutta e ortaggi:		
Frutta fresca	2,00%	2,00%
Cocomeri, meloni	2,00%	2,00%
Ortaggi in genere	2,00%	2,00%
Pomodori	2,00%	2,00%
4) Macchine, attrezzi agricoli		
Vasi vinari	1,00 %	2,00 %
5) Legnami:		
Legname da lavoro segato e squadrato	1,00 %	1,00 %
Legname in tronchi	0,50 %	0,50 %
Legna da ardere verde e secca, a fascine	0,50 %	0,50 %
6) Mobilio		
Mobilio in genere	1,00 %	1,00 %
Scorte di negozi	1,00 %	1,00 %
7)Macchine usate in genere		
8)Autoveicoli:		
Automobili, autocarri, motocarri, motocicli	2,00 %	2,00 %
9) Barche e natanti	1,00 %	1,00 %
10) Mercanzie di qualunque specie, non elencate nelle voci precedenti		
	1,50 %	1,50 %
11) Oggetti d'arte e d'antichità, compresi gli oggetti preziosi sino al valore di euro 100		
	3,00 %	4,00 %
Sulla parte eccedente il valore di euro 100	1,50 %	2,50 %

INDICI

INDICE DELLE MATERIE

PRESENTAZIONE	3
AVVERTENZA.....	9
TITOLO PRIMO	11
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE....	11
QUALIFICHE *	13
DENOMINAZIONI *	13
CLAUSOLE PRINCIPALI *	13
MEDIAZIONI IN GENERE.....	13
PROVVIGIONI E SCONTI *	13
TERMINI *	13
CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI *.....	13
TITOLO SECONDO	15
COMUNIONI TACITE FAMILIARI	15
GENERALITA'	17
ORGANIZZAZIONE	17
PATRIMONIO E SUA DIVISIONE.....	18
DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI.....	24
RECESSO, SCIoglimento ED ALLONTANAMENTO.....	26
TITOLO TERZO	27
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	27
Cap. 1	29
COMPRAVENDITA	29
Cap. 2	30
LOCAZIONE.....	30
Cap. 3	32
LOCAZIONE DI CAMERE AMMOBILiate	32
TITOLO QUARTO	35

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI.....	35
Cap. 1	37
COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI*	37
Cap. 2	37
AFFITTO DI FONDI RUSTICI	37
Cap. 3	37
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE *	37
Cap. 4	37
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATARIA *	37
Cap. 5	37
CONDUZIONE IN ENFITEUSI *	37
Cap. 6	38
ALTRE FORME DI CONDUZIONE.....	38
 TITOLO QUINTO.....	 39
 COMPRAVENDITA DI PRODOTTI	 39
Cap.1	41
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA.....	41
A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO	41
B) EQUINI.....	47
C) SUINI	47
D) OVINI E CAPRINI.....	47
E) ANIMALI DA CORTILE *	48
Cap. 2	48
PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA.....	48
A) FRUMENTO *	48
B) GRANOTURCO *	48
C) RISO *	48
D) CEREALI MINORI.....	48
E) PATATE *	50
F) ORTAGGI.....	51
G) UVA E MOSTO	58
H) OLIVE *	60
I) AGRUMI *	60
L) FRUTTA FRESCA	60
M) FRUTTA SECCA *	61
N) SEMENTI E FORAGGI.....	61

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	65
P) PIANTE DA VIVAIO O DA TRAPIANTO.....	68
Q) PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE.....	70
R) DROGHE E SPEZIE *	72
Cap.3	72
PRODOTTI DELLA SELVICOLTURA.....	72
A) LEGNA DA ARDERE	72
B) LEGNAME ROZZO.....	74
B.1) Piante e boschi d'alto fusto	75
B.2) Legname grezzo in tronchi.....	76
B.3) Piante in piedi.....	76
C) PELLETTI DI BIOCOMBUSTIBILE.....	77
H) CARBONE VEGETALE *	77
I) SUGHERO, ECC. *	77
Cap. 4	78
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA.....	78
A) PESCE FRESCO E CONGELATO	78
B) CACCIAGIONE *	79
C) PELLI DA PELLICCERIA *	79
Cap. 5	79
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE.....	79
A) MINERALI METALLIFERI *	79
B) MINERALI NON METALLIFERI *	79
Cap. 6	79
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	79
A) RISO BRILLATO *	79
B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE *	79
C) PASTE *	79
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA	79
E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI *	79
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE *	79
G) PESCI PREPARATI *	80
H) PRODOTTI SURGELATI *	80
I) CONSERVE ALIMENTARI *	80
L) LATTE E DERIVATI *	80
M) OLIO DI OLIVA *	80
N) OLII GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI.....	80
O) OLII GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI.....	80
E INDUSTRIALI *	80

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE *	80
Q) VINI E VERMUT.....	80
R) ALCOOL E LIQUORI *.....	81
S) BIRRA *	81
T) ACQUE MINERALI GASSOSE E GHIACCIO *.....	81
Cap. 7.....	81
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO *	81
Cap. 8.....	81
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI	81
A) PELLI CONCIATE *	81
B) LAVORI IN PELLE E CUIOIO *	81
Cap. 9.....	81
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI.....	81
A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC. *	81
B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC. *	81
C) MAGLIERIA *	81
D) CORDAMI *.....	82
Cap. 10.....	82
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO	82
A) CAPPELLI *	82
B) VESTITI E BIANCHERIA *	82
C) CALZATURE *	82
D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI *	82
Cap. 11.....	82
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO.....	82
A) COMPENSATI *	82
B) MOBILI E INFISSI	82
C) CARRI DA STRADA *.....	83
D) LAVORI IN SUGHERO *	83
Cap. 12.....	83
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, OLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE.....	83
A) CARTA E CARTONI *	83
B) PRODOTTI TIPOGRAFICI.....	84
C) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI	90
Cap. 13.....	91
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE	91
A) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC. *	91
B) ALLUMINIO E SUE LEGHE *	91

C) RAME E SUE LEGHE *	91
D) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI *	91
E) ALTRI METALLI *	91
F) ROTTAMI DI METALLI VARI *	91
Cap. 14	92
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	92
A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI *	92
B) MEZZI DI TRASPORTO	92
Cap. 15	93
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI	93
A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE *	93
B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO * ...	93
C) CALCE, CEMENTO E GESSO *	93
D) MATERIALE DA COSTRUZIONE	93
E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE	94
F) LAVORI DI VETRO E FLOAT *	95
Cap. 16	95
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	95
A) CONCIMI CHIMICI *	95
B) ANTICRITTOGAMICI *	95
C) SAPONI, GLICERINE, PROFUMERIA *	95
D) PRODOTTI FARMACEUTICI *	95
E) COLORI E VERNICI *	95
F) MATERIE PLASTICHE *	95
G) DERIVATI DELLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE *	95
H) GAS TECNICI, COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE	95
Cap. 17	96
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA*	96
Cap. 18	96
PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE *	96

TITOLO SESTO 97

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI	97
Cap. 1	99
USI BANCARI	99
Cap. 2	99
USI DELLE ASSICURAZIONI *	99
Cap. 3	99
USI DELLE BORSE VALORI *	99
 TITOLO SETTIMO	 101
 ALTRI USI	 101
Cap. 1	103
PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI	103
A) USI IN MATERIA DI TURISMO	103
B) LAVATURA, PULITURA A SECCO E UMIDO, TINTURA DI ABITI, INDUMENTI, BIANCHERIA, PELLI E RENNA, ECC. RAPPORTI TRA LAVANDERIE, TINTORIE E PRIVATI	107
C) LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE E TINTORIE	109
D) LAVATURA DI BIANCHERIA RAPPORTI TRA LAVANDERIE E PRIVATI	109
E) LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE	110
F) REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI	112
Cap. 2	112
USI MARITTIMI	112
A) SBARCO ED IMBARCO DI MERCI	112
B) STALLIE E CONTROSTALLIE	113
C) PORTI E ORMEGGI*	114
D) CALI	114
E) NOLI	115
F) CLAUSOLE SPECIALI	115
G) TEMPI DI PESCA	115
Cap. 3	115
USI NEI TRASPORTI TERRESTRI*	115
Cap. 4	115
USI NEI TRASPORTI AEREI *	115
Cap. 5	116
USI NELLA CINEMATOGRAFIA *	116

Cap. 6	116
USI NELLE OPERE D'ARTE E DI ANTIQUARIATO *	116
Cap. 7	116
USI NELLA ZINCATURA A CALDO DELL'ACCIAIO	116
APPENDICE	121
1) TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI *	123
2) USI NEGOZIALI	124
USI NEGOZIALI IN TEMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE NELLA PRATICA DELLE SOCIETÀ OPERANTI NELLA ZONA.....	124
3) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE.....	128
INDICI	133
INDICE DELLE MATERIE	135

